



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

**PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ACCESSIBILITÀ E LA MOBILITÀ A BORDO
DELLE NAVI E UNITÀ VELOCI DA PASSEGGERI NUOVE ED ESISTENTI DELLE
CLASSI A, B, C, D RICADENTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DLGS 45/2000
ADIBITE AL TRASPORTO PUBBLICO DI BANDIERA ITALIANA
DA PARTE DELLE PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA**



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

PREMESSA

Le Prescrizioni tecniche riguardano i seguenti punti:

1. Addestramento del personale di bordo ai fini dell'assistenza alle persone a mobilità ridotta (d'ora in avanti PMR);
2. accesso alla nave e mobilità all'interno della stessa;
 - a. accessibilità delle vie di evacuazione
 - b. corridoi e porte; scale, rampe, corrimani, scale mobili meccaniche;
 - c. ascensori e piattaforme montascale;
3. imbarco e parcheggio dei veicoli a bordo;
4. sistemazione a bordo: posti riservati a persone con disabilità su sedia a ruote e posti riservati a PMR in genere;
5. cabine e servizi igienici per PMR;
6. segnaletica, segnali di allarme e mezzi di comunicazione;
7. Illuminazione e contrasto;
8. percorsi e segnali tattilo-plantari per persone con disabilità visiva (ciechi e ipovedenti)
9. Comunicazioni per persone sorde o con deficit uditivo (ipoacusia).

La PARTE I contiene disposizioni applicabili alle navi di grande capacità, ovvero autorizzate a trasportare più di 400 passeggeri oppure dotate di almeno 50 cabine ad uso dei passeggeri o alle unità veloci da passeggeri autorizzate a trasportare più di 450 passeggeri.

La PARTE II contiene disposizioni applicabili alle navi di limitata capacità ovvero alle navi da passeggeri o alle unità veloci da passeggeri che non rientrano nella definizione precedente.

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Le presenti Prescrizioni tecniche si applicano alle navi da passeggeri di classe A, B, C e D e alle unità veloci da passeggeri che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 45/2000, come emendato, di lunghezza pari o superiore a 24 metri, impiegate in viaggi nazionali marittimi, adibite al trasporto pubblico, di bandiera italiana, ciascuna secondo le modalità descritte nel seguito.

Le Prescrizioni tecniche sono applicate senza pregiudicare i requisiti di sicurezza riferibili alle navi in trattazione ed in accordo a quanto previsto dal decreto ministeriale di approvazione delle presenti Prescrizioni tecniche.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti Prescrizioni tecniche si riportano le seguenti definizioni di riferimento, mentre per quelle non inserite valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 45/2000 come emendato:

- a) *Nave nuova*: la nave da passeggeri o l'unità veloce da passeggeri adibite al trasporto pubblico la cui chiglia è stata impostata o si trova ad un equivalente stadio di costruzione successivamente all'entrata in vigore delle presenti Prescrizioni tecniche;
- b) *Nave esistente*: la nave da passeggeri o l'unità veloce da passeggeri adibita al trasporto pubblico che non sia una "*nave nuova*" così come definita al punto precedente e che rientra in una delle tre tipologie sotto riportate:
 - 1. *Nave esistente TIPO I*: la nave da passeggeri o l'unità veloce da passeggeri adibite al trasporto pubblico la cui chiglia è stata impostata o si trova ad un equivalente stadio di costruzione successivamente al 1° luglio 2013 ma anteriormente alla data di entrata in vigore delle seguenti Prescrizioni tecniche;
 - 2. *Nave esistente TIPO II*: la nave da passeggeri o l'unità veloce da passeggeri adibite al trasporto pubblico la cui chiglia è stata impostata o si trova ad un equivalente stadio di costruzione successivamente al 1° ottobre 2004 ma anteriormente al 1° luglio 2013;
 - 3. *Nave esistente TIPO III*: la nave da passeggeri o l'unità veloce da passeggeri adibite al trasporto pubblico la cui chiglia è stata impostata o si trova ad un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004;
- c) *nave di grande capacità*: la nave da passeggeri autorizzata a trasportare più di 400 passeggeri oppure dotata di almeno 50 cabine ad uso dei passeggeri o l'unità veloce da passeggeri autorizzata a trasportare più di 450 passeggeri;
- d) *nave di limitata capacità*: la nave da passeggeri autorizzata a trasportare fino a 400 passeggeri o l'unità veloce da passeggeri autorizzata a trasportare fino a 450 passeggeri e di lunghezza fino a 50 metri misurata tra le perpendicolari;
- e) *trasporto pubblico*: il servizio di trasporto, effettuato con mezzi di proprietà pubblica o privata, destinato all'utilizzo da parte del pubblico in genere su una rotta prestabilita tra almeno due porti su base regolare e continua;
- f) *percorsi e segnali tattilo-plantari*: sistema di codici tattili a pavimento atti a consentire la mobilità autonoma e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo da parte delle persone con disabilità visiva secondo la simbologia adottata dalle linee guida LVE *Loges-Vet -Evolution* in sigla "LVE o equivalente, vigenti alla data della firma del contratto della nave, disponibili nel sito web www.mobilitaautonoma.org;
- g) *mappa visuo-tattile*: rappresentazione schematica a rilievo di luoghi, completa di legenda con riferimenti alfanumerici, caratteri braille e stampatello a rilievo con contrasto di luminanza tali da poter essere esplorate con il senso tattile delle mani, ma anche percepite dagli ipovedenti come definita dalla norma UNI 8207- 2003;
- h) *targhetta tattile*: supporto su cui sono riportate specifiche informazioni direzionali o localizzazione mediante simboli unificati, caratteri braille e stampatello a rilievo con forte



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

contrasto di luminanza, adeguata grandezza e quindi con caratteristiche particolari tali da poter essere esplorate con il senso tattile delle mani o percepite visivamente.

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DI BORDO AI FINI DELL'ASSISTENZA ALLE PMR

Gli armatori delle navi che rientrano nel campo di applicazione delle presenti Prescrizioni tecniche devono assicurare che a bordo ci sia personale che garantisca, anche e soprattutto in caso di emergenza, l'assistenza alle PMR e che allo stesso personale sia fornita idonea formazione (adeguata anche in relazione alle dimensioni della nave ed al tipo di servizio fornito), ai fini della consapevolezza sulle problematiche della disabilità e dell'assistenza alle PMR.

Fermo restando quanto previsto dalle norme nazionali ed internazionali relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti ed ai servizi di guardia, l'addestramento ai fini della consapevolezza sulle problematiche delle PMR dovrà essere effettuato sulla base del programma di formazione stabilito con apposito decreto che sarà emanato dalla Direzione Generale.

Gli armatori di navi da passeggeri che sono già assoggettate al Codice internazionale di gestione della sicurezza e al Regolamento (CE) n. 336 del 15 febbraio 2006 e s.m.i. devono inserire le procedure di formazione del personale di assistenza alle PMR in caso di emergenza nel proprio sistema di gestione della sicurezza (SMS).

Per essere chiaramente individuabili dai passeggeri in situazioni di emergenza, i membri dell'equipaggio, che hanno il compito di guidare ed aiutare i passeggeri stessi, devono indossare sugli indumenti di lavoro segni distintivi con la dicitura "EQUIPAGGIO-CREW" e con l'indicazione della relativa funzione svolta.

Gli armatori delle navi che rientrano nel campo di applicazione delle presenti Prescrizioni tecniche hanno l'obbligo di organizzare la presenza dei membri di equipaggio dedicati all'assistenza alle PMR, in modo tale da garantire una presenza continuativa di personale addestrato a tale funzione, in relazione alla durata del viaggio della nave, fermo restando quanto previsto dall'art.2, comma 7 di approvazione delle presenti prescrizioni tecniche.

La verifica della formazione del personale secondo quanto sopra previsto è effettuata nel corso del rilascio/rinnovo della Certificazione Statutaria da parte dell'Ente Tecnico ed in occasione della visita di controllo sulla preparazione degli equipaggi, sull'organizzazione ed efficienza dei servizi di bordo, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 435/1991 da parte dell'Autorità marittima o nell'ambito delle verifiche della conformità del sistema di gestione della sicurezza.

DOTAZIONI DI SEDIE A RUOTE

Navi nuove ed esistenti

Le unità devono essere dotate di almeno una sedia a ruote ogni 100 passeggeri, o frazione, che la nave può trasportare, da utilizzare al bisogno.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

INFORMAZIONI PRIMA DEL VIAGGIO

Gli armatori delle navi che rientrano nel campo di applicazione delle presenti Prescrizioni tecniche devono prevedere un sistema informativo (es. sito web, sportello informazione) dove vengono fornite le informazioni generali sui servizi e sull'assistenza a disposizione delle PMR che può essere consultato dalle PMR prima della prenotazione del viaggio. Come previsto dal Regolamento UE n. 1177/2010, una persona con disabilità o una PMR ha diritto a conoscere con precisione, prima dell'acquisto del biglietto, quali servizi e quali spazi accessibili siano disponibili su ciascuna nave nonché, in particolare, la larghezza della sedia a ruote il cui accesso e la cui mobilità sono garantiti a bordo.

Tra le informazioni generali per i passeggeri, deve essere specificato che la richiesta di imbarco da parte di un passeggero che richiede assistenza speciale, al fine di permettere all'armatore/Company di predisporre quanto necessario all'imbarco ed al trasporto del passeggero, deve avvenire almeno 48 ore prima, in accordo a quanto previsto dal decreto di approvazione delle presenti Prescrizioni tecniche e dalle procedure interne dell'armatore/Company.

Tutte le informazioni devono essere rese disponibili anche presso le biglietterie e attraverso il sito web della compagnia di navigazione. Ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82, di attuazione della direttiva UE n.2019/882 (European Accessibility Act), l'armatore/Company ha l'obbligo di pubblicare in formato accessibile le condizioni di accessibilità delle singole navi, comprensive delle dotazioni tecniche disponibili e delle modalità di assistenza.

Deve essere prevista la possibilità di prenotazione di cabine accessibili alle persone con disabilità, qualora la nave sia provvista di cabine per il pernottamento.

Deve essere disponibile almeno al Comando nave ed al DPA (ove applicabile) un elenco delle PMR (e delle cabine occupate dalle PMR dove applicabile) che hanno richiesto l'assistenza in accordo al regolamento UE n.1177/2010 che stabilisce i diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne all'interno dell'Unione Europea, comprese le persone con disabilità e a mobilità ridotta.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

SOMMARIO

PARTE I

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE NAVI DI GRANDE CAPACITA' pag 6

1. Accesso alla nave e mobilità all'interno della nave	pag 9
1.1 <u>Accesso alla nave e sbarco dalla nave</u>	pag 9
1.1.1 Navi nuove	
1.1.2 Navi esistenti (TIPO I, II, III)	
1.2 <u>Accessibilità dei percorsi a bordo</u>	pag 10
1.2.1 Navi nuove	
1.2.2 Navi esistenti (TIPO I, II, III)	
1.3 <u>Accessibilità delle vie di evacuazione</u>	pag 11
1.3.1 <u>Navi nuove</u>	
1.3.2 <u>Navi esistenti (TIPO I, II, III)</u>	
1.4 <u>Accessibilità delle porte e dei corridoi</u>	pag 12
1.4.1 Navi nuove	
1.4.2 <u>Navi esistenti (TIPO I, II, III)</u>	
1.5 <u>Spazio di manovra per le persone su sedia a ruote</u>	pag 15
1.5.1 Navi nuove	
1.6 <u>Superfici e rivestimenti di ponte</u>	pag 18
1.7 <u>Pendenze</u>	pag 18
1.7.1 Navi nuove – navi esistenti (TIPO I, II, III)	
1.7.2 Navi esistenti (TIPO I, II, III)	
1.8 <u>Corrimani nei corridoi</u>	pag 19
1.9 <u>Oggetti sporgenti/aggettanti</u>	pag 19
1.9.1 Navi nuove	
1.9.2 Navi esistenti (TIPO I, II, III)	
1.10 <u>Mastre</u>	pag 20
1.11 <u>Porte a cerniera che non fanno parte delle vie di fuga</u>	pag 20
1.11.1 Navi nuove	
1.11.2 Navi esistenti (TIPO I, II, III)	
1.12 <u>Scale e gradini</u>	pag 21
1.12.1 Navi nuove	
1.12.2 Navi esistenti (TIPO I, II, III)	
1.13 <u>Rampe (piani inclinati)</u>	pag 22
1.14 <u>Scale mobili meccaniche</u>	pag 23
1.15 <u>Servoscala e piattaforma elevatrice</u>	pag 23
1.16 <u>Ascensori</u>	pag 24
1.16.1 <u>Prescrizioni generali</u>	
1.16.1.1 Navi nuove	



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

1.16.1.2	Navi esistenti (TIPO I, II, III)	
1.16.2	Pianerottoli antistanti gli ascensori	
1.16.2.1	Navi nuove	
1.16.2.2	Navi esistenti (TIPO I, II, III)	
1.16.3	Cabine ascensori	
1.16.3.1	Navi nuove	
1.16.3.2	navi esistenti (TIPO I, II, III)	
2.	<u>Imbarco e parcheggio dei veicoli a bordo</u>	pag 28
2.1	<u>Navi nuove</u>	pag 29
2.2	<u>Navi esistenti (TIPO I, II, III)</u>	pag 29
3.	<u>Sistemazione a bordo</u>	pag 29
3.1	<u>Posti riservati per persone su sedie a ruote</u>	pag 29
3.1.1	Navi nuove	
3.1.2	Navi esistenti (TIPO I, II, III)	
3.2	<u>Posti riservati a PMR in genere</u>	pag 30
3.2.1	Navi nuove e Navi esistenti (TIPO I, II, III)	
3.3	<u>Accessibilità dei tavoli nello spazio adibito alla ristorazione</u>	pag 31
3.3.1	Navi nuove	
3.3.2	Navi esistenti (TIPO I, II, III)	
4.	<u>Cabine e servizi igienici</u>	pag 32
4.1	<u>Cabine</u>	pag 32
4.1.1	Navi nuove	
4.1.2	Navi esistenti (TIPO I, II, III)	
4.2	<u>Servizi igienici</u>	pag 35
4.2.1	Navi nuove	
4.2.2	Navi esistenti (TIPO I, II, III)	
5.	<u>Segnaletica, segnali di allarme e mezzi per comunicare messaggi</u>	pag 36
5.1	<u>Indicazioni generali - Navi nuove</u>	pag 36
5.2	<u>Segnaletica visiva - navi nuove</u>	pag 37
5.3	<u>Sportello informazioni - Navi nuove</u>	pag 39
5.4	<u>Segnali di allarme - Navi nuove</u>	pag 39
5.5	<u>Pannelli elettronici informativi - Navi nuove</u>	pag 40
5.6	<u>Accessibilità dei telefoni pubblici - Navi nuove</u>	pag 40
5.7	<u>Mezzi audiovisivi - Navi nuove</u>	pag 41
5.8	<u>Navi esistenti (TIPO I, II e III)</u>	pag 41
6.	<u>Illuminazione e contrasto</u>	pag 42



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

- | | | |
|------|--|---------------|
| 6.1 | <u>Concetto di base relativo all'illuminazione
navi nuove e navi esistenti (TIPO I e II)</u> | <u>pag 42</u> |
| 6.2 | <u>Livelli di intensità luminosa raccomandati
navi nuove e navi esistenti (TIPO I e II)</u> | <u>pag 42</u> |
| 6.3 | <u>Concetto di base sul Contrasto
navi nuove e navi esistenti (TIPO I e II)</u> | <u>pag 43</u> |
| 6.4 | <u>Utilizzo di colori che fanno contrasto
Navi nuove e navi esistenti (TIPO I e II)</u> | <u>pag 43</u> |
| 6.5 | <u>Navi esistenti (TIPO III)</u> | <u>pag 45</u> |
|
 | | |
| 7. | Percorsi e segnali tattilo-plantari
per persone con disabilità visiva | pag 45 |
| 7.1 | <u>Segnaletica tattile - Navi nuove</u> | <u>pag 45</u> |
| 7.2 | <u>Segnaletica tattile navi esistenti (TIPO I, II e III)</u> | <u>pag 47</u> |

PARTE II

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE NAVI DI LIMITATA CAPACITA' pag 48



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

PARTE I – DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE NAVI DI GRANDE CAPACITA'

1. Accesso alla nave e mobilità all'interno della nave

1.1 Accesso alla nave e sbarco dalla nave

In via generale, gli armatori delle navi che rientrano nel campo di applicazione delle presenti Prescrizioni Tecniche devono equipaggiare la nave in modo tale che le PMR possano compiere le operazioni di imbarco e di sbarco in modo autonomo e sicuro.

Fermo restando il suddetto principio generale, in ragione delle caratteristiche dell'ormeggio e della nave, delle condizioni metereologiche o di altre situazioni contingenti (che determinano formazione di barriere architettoniche nella passerella principale non superabili in autonomia da una persona con disabilità), a motivato e insindacabile giudizio del Comando di Bordo secondo quanto previsto dal regolamento UE n 1177/2010, l'accesso a bordo delle PMR, per esigenze di sicurezza non altrimenti fronteggiabili, può essere consentito attraverso l'ausilio di dispositivi amovibili associati alla passerella e/o accomodamenti ragionevoli finalizzati all'accesso/sbarco in autonomia e, in ultima istanza, previa comunicazione al diretto interessato e al suo accompagnatore/caregiver, attraverso l'assistenza del personale di bordo addestrato e dedicato ed in accordo alle procedure redatte da Armatore/Company, al fine di garantire l'imbarco e lo sbarco in condizioni equivalenti a quelle degli altri passeggeri.

Le passerelle e gli accessi alle navi devono essere larghi almeno 150 cm ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.P.R. 503/1996 e almeno 100 cm per le unità veloci, avere pavimentazione idonea al passaggio delle sedie a ruote secondo quanto previsto al Paragrafo 1.6 *Superfici e rivestimenti di ponte*. Per le navi di limitata capacità è accettato un accesso pari a almeno 140 cm.

È ammesso a bordo l'utilizzo di cane guida per persone con disabilità visiva e di cane da assistenza.

1.1.1 Navi nuove

L'accesso a bordo deve essere effettuato con sistemazioni di natura tecnica quali rampe, ascensori e piattaforme di elevazione secondo quanto definito nei paragrafi dedicati. La PMR potrà accedere con la propria sedia a ruote purché abbia un ingombro massimo in pianta (della sedia a ruote) pari ad almeno 80x110 cm (ove 80 rappresenta la larghezza della sedia e 110 la sua estensione longitudinale). Per le unità di limitata capacità la PMR potrà accedere con la propria sedia a ruote purché abbia un ingombro massimo in pianta (della sedia a ruote) pari al massimo a 70x110 cm (ove 70 rappresentano la larghezza della sedia e 110 la sua estensione longitudinale).



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

1.1.2 Navi esistenti (TIPO I, II, III)

In generale, per le navi di cui sopra, vale quanto indicato ai Paragrafi 1.1 e 1.1.1, ma è consentito avere le passerelle e gli accessi alle navi di larghezza inferiore a 100 cm purché maggiore di 70 cm e garantendo comunque l'accesso a bordo con l'assistenza di personale di bordo dedicato e adeguatamente addestrato atto a garantire un accesso sicuro.

1.2 Accessibilità dei percorsi a bordo

1.2.1 Navi nuove

Sono da prevedere percorsi accessibili alle persone su sedia a ruote che diano accesso in modo autonomo alle aree comuni, adibite alla ristorazione e al soggiorno (se è previsto tale servizio a bordo), ed un bagno/i accessibile/i alle persone con disabilità. Detto percorso deve essere conforme alle prescrizioni contenute nei paragrafi seguenti. Nel caso in cui gli spazi di cui sopra si trovino su ponti diversi, l'unità dovrà essere dotata di almeno un ascensore/i conforme/i ai requisiti dettati nel presente documento.

I portelloni di accesso, in corrispondenza del percorso accessibile ai passeggeri, devono essere privi di barriere architettoniche per il passaggio delle PMR su sedia a ruote, senza impedimenti, quali ad esempio "quadrelli" e/o sporgenze che potrebbero causare ostacolo/intralcio alle PMR, fermo restando la presenza di percorsi e segnali tattilo-plantari nonché di elementi strutturali che risultano necessari al raccordo/copertura della cerniera del portellone.

Deve essere previsto nel locale garage un percorso accessibile di larghezza pari almeno a 80 cm., specificatamente segnalato e privo di ostacoli, per consentire alle PMR su sedia a ruote di poter raggiungere agevolmente l'ascensore che poi le condurrà alla zona alberghiera.

Per le navi con ponte veicoli scoperto, si dà la possibilità alla PMR di poter rimanere nel proprio veicolo durante la traversata, salvo diversa disposizione impartita dal Comando nave, alle seguenti condizioni:

- a) l'auto sia posizionata su tale ponte;
- b) tale evenienza sia contemplata nei piani di sicurezza (art. 35 DPR 435/91) approvati dall'Ente Tecnico;
- c) l'Armatore/*Company* abbia previsto delle procedure operative per la gestione delle PMR sia in situazioni ordinarie che in quelle di emergenza.

1.2.2 Navi esistenti (TIPO I, II, III)

È da prevedere almeno un percorso accessibile alle persone su sedia a ruote che dia accesso ad almeno un ponte che comprenda almeno un'area comune, adibita alla ristorazione e al soggiorno (se è previsto tale servizio a bordo), ed un bagno accessibile alle persone con disabilità. Detto percorso deve essere conforme alle prescrizioni contenute nei paragrafi seguenti. Nel caso in cui gli spazi di cui sopra si trovino su ponti diversi l'unità dovrà essere dotata di almeno un ascensore o di una servoscala o di una piattaforma elevatrice conforme ai requisiti dettati nel presente documento.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

I portelloni di accesso, in corrispondenza del percorso accessibile ai passeggeri, devono essere privi di barriere architettoniche per il passaggio delle PMR su sedia a ruote, senza impedimenti, quali ad esempio "quadrelli" e/o sporgenze che potrebbero causare ostacolo/intralcio alle PMR, fermo restando la presenza di percorsi e segnali tattilo-plantari nonché di elementi strutturali che risultano necessari al raccordo/copertura della cerniera del portellone.

Deve essere previsto nel locale garage un percorso accessibile di larghezza pari almeno a 80 cm., specificatamente segnalato e privo di ostacoli, per consentire alle PMR su sedia a ruote di poter raggiungere agevolmente l'ascensore che poi le condurrà alla zona alberghiera.

Per le navi con ponte veicoli scoperto, si dà la possibilità alla PMR di poter rimanere nel proprio veicolo durante la traversata, salvo diversa disposizione impartita dal Comando nave, alle seguenti condizioni:

- a) l'auto sia posizionata su tale ponte;
- b) tale evenienza sia contemplata nei piani di sicurezza (art. 35 DPR 435/91) approvati dall'Ente Tecnico;
- c) l'Armatore/*Company* abbia previsto delle procedure Operative per la gestione delle PMR sia in situazioni ordinarie che in quelle di emergenza.

Per le sole navi TIPO III, nel caso in cui le unità non dovessero prevedere l'alloggiamento in cabina per le PMR su sedia a ruote, è consentito prevedere l'accessibilità ad uno spazio, di superficie non inferiore a 9,00 mq e che sia dotato di un punto di ristoro mediante distributore automatico accessibile, nonché di servizio di ristoro (se a bordo è previsto servizio di ristorazione) mediante personale da richiedere con tasto di chiamata; sullo stesso ponte deve essere previsto un bagno accessibile alle PMR. Qualora l'unità sia già dotata di un locale comprensivo di bagno accessibile alle PMR, la superficie complessiva (locale più bagno) deve essere non inferiore a 10,00 mq.

1.3 Accessibilità delle vie di evacuazione

Le zone di imbarco per l'evacuazione devono poter essere raggiunte dalle PMR, in sicurezza e con l'assistenza di personale appropriatamente addestrato per i casi di emergenza. A tale proposito dovranno essere designate delle aree di prelievo delle PMR per condurle ai punti di riunione; le PMR, e i loro eventuali accompagnatori/caregiver (soprattutto nel caso di persone con disabilità intellettive e/o relazionali) dovranno essere informate secondo le procedure di evacuazione dell'armatore/*Company* sulla posizione delle aree di prelievo e sulla modalità di raggiungimento.

Le dimensioni delle vie di evacuazione per le PMR devono rispettare i requisiti dettagliati ai paragrafi seguenti.

In caso di evacuazione, eventuali ascensori, servoscala o piattaforme elevatrici – anche se alimentati con la fonte di energia elettrica di emergenza- non possono essere utilizzati quali mezzi di fuga (Cfr. Regola II-2 Parte B - punto 6 dell'allegato I del Decreto Legislativo 45/2000 come emendato).



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

Prima di iniziare il viaggio, e comunque non oltre 15 minuti dalla partenza, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri”, il Comandante deve disporre della lista dei passeggeri che hanno richiesto cure e assistenza speciali che possono essere necessarie in caso di emergenza.

1.3.1 Navi nuove

Le PMR devono essere sistemate in cabine e/o poltrone ad esse dedicate che siano le più vicine, compatibilmente con i vincoli normativi relativi alla struttura e sicurezza della nave, ai punti di riunione per l'evacuazione delle persone con disabilità ed ai relativi mezzi di salvataggio.

Quando l'evacuazione di ponti utilizzati dalle PMR verso le aree di imbarco può avvenire soltanto con mezzi di evacuazione verticali (scale) l'Armatore/Company deve prevedere una procedura operativa per la gestione delle PMR in emergenza per la sicura evacuazione.

1.3.2 Navi esistenti (TIPO I, II, III)

Le PMR devono essere sistemate in cabine e/o poltrone ad esse dedicate che siano le più vicine possibile, compatibilmente con i vincoli normativi relativi alla struttura e sicurezza della nave, ai punti di riunione per l'evacuazione delle persone con disabilità ed ai relativi mezzi di salvataggio.

Qualora l'evacuazione di ponti utilizzati dalle PMR verso le aree di imbarco possa avvenire soltanto con mezzi di evacuazione verticali (scale) l'Armatore/Company deve prevedere specifiche procedure operative per la gestione delle PMR in emergenza per la sicura evacuazione.

1.4 Accessibilità delle porte e dei corridoi

I corridoi percorsi dalle PMR sono predisposti in modo che nessun oggetto sporgente/aggettante impedisca la libera circolazione delle persone anche su sedia a ruote (vedi Paragrafo 1.9 *Oggetti sporgenti/aggettanti*).

I percorsi non prevedono barriere che possano impedire la libera circolazione (es. porte girevoli, tornelli, etc.). Quando non è possibile evitare un ostacolo che si frappone alla libera circolazione, bisogna adottare le misure necessarie al fine di informare le PMR ed i loro eventuali accompagnatori e /o caregiver in caso di disabilità intellettive e/o relazionali sulla presenza di detto ostacolo, per minimizzare eventuali incidenti. Tali misure consistono nella collocazione di segnali tattili di pericolo (vedi Capitolo 7 *Percorsi e segnali tattilo-plantari per persone con disabilità visiva*) oppure nella collocazione di mezzi di protezione adeguati quali parapetti, corrimani o barriere di sicurezza.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

1.4.1 Navi nuove

I requisiti dimensionali minimi richiesti per i corridoi sono:

- a) Per le navi la larghezza tra i corrimani deve essere di almeno 140 cm. Altezza libera, misurata da piano di calpestio al soffitto, deve essere di almeno 210 cm. In alternativa, per il corridoio che serve le cabine, è ammessa una larghezza pari a 120 cm con presenza di spazi di manovra 140x170 cm per inversione di marcia ogni 20 m.
- b) Per le navi di limitata capacità la larghezza tra i corrimani deve essere di almeno 120 cm. Per i corridoi che superano i 20 metri di lunghezza, si deve prevedere uno slargo avente dimensioni di 140 x 170 cm posto più vicino possibile alla metà del corridoio. L'altezza libera, misurata da piano di calpestio al soffitto, deve essere di almeno 210 cm.
- c) Per le unità veloci non contemplate alla lettera b), la larghezza dei corridoi deve essere di almeno 110 cm. L'altezza libera, misurata da piano di calpestio al soffitto, deve essere di almeno 210 cm.

Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità, la porta deve essere tale da consentire un uso da entrambi i lati, deve essere o scorrevole o con anta a battente. Devono essere evitate le porte girevoli.

Le porte vetrate di tipo trasparente devono essere individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali. Inoltre, affinché la si possa individuare facilmente, è necessario collocare per tutta la sua larghezza una fascia di colore contrastante da 10 a 15 cm di larghezza, ad un'altezza compresa tra 140 e 160 cm dal piano di calpestio. Una seconda fascia è collocata preferibilmente ad un'altezza compresa tra 85 e 100 cm dal piano di calpestio.

Sono da preferire maniglie del tipo a leva.

L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).

Devono inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm. dal piano di calpestio. L'anta mobile delle porte di arredo deve poter essere usata esercitando una forza non superiore a 4 kg., mentre per le porte tagliafuoco si rimanda alle norme di sicurezza applicabili.

L'apertura delle porte degli spazi giorno comuni della nave (bar, ristorante, ecc.) è preferibile sia automatizzata attraverso sensori di presenza (quando non in conflitto con i requisiti di sicurezza).

La minima larghezza libera del vano porta deve essere maggiore o uguale a 85 cm.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

1.4.2 Navi esistenti (TIPO I, II, III)

In generale, per i requisiti dimensionali minimi richiesti per i corridoi, vale quanto indicato al Paragrafo 1.4.1 ma è ammesso:

a) **NAVI TIPO I:**

- 1) una larghezza libera, misurata tra i corrimani, di almeno 90 cm.;
- 2) un' altezza libera, misurata da piano di calpestio al soffitto, di almeno 195 cm.;
- 3) una larghezza libera del vano porta di tutti gli spazi comuni deve essere pari o superiore a 85 cm.;
- 4) una larghezza libera del vano porta di accesso delle cabine e dei bagni privati può essere ridotta a 80 cm..

b) **NAVI TIPO II e TIPO III:**

- 1) una larghezza libera del corridoio maggiore o uguale a 80 cm.;
- 2) una larghezza libera del vano porta maggiore o uguale a 70 cm.;
- 3) un' altezza libera, misurata da piano di calpestio al soffitto, di almeno 195 cm.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

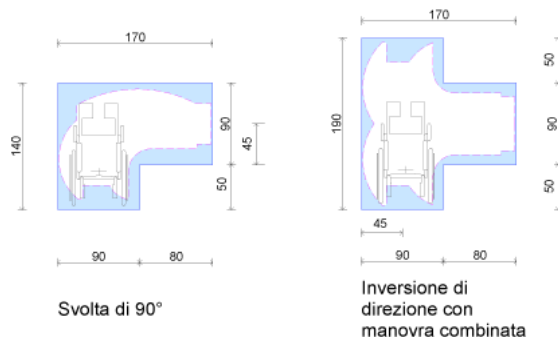
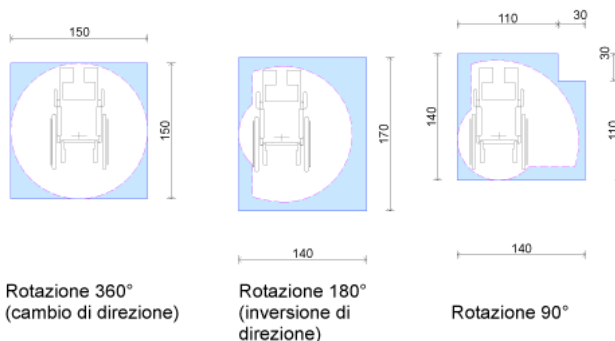
1.5 Spazio di manovra per le persone su sedia a ruote

1.5.1 Navi nuove

Gli spazi di manovra da applicare, se non diversamente dettagliati, atti a consentire determinati spostamenti alla persona su sedia a ruote, sono i seguenti:

SPAZI DI MANOVRA SU
SEDIA A RUOTE

SPAZI ATTI A CONSENTIRE
DETERMINATI
SPOSTAMENTI ALLA
PERSONA SU SEDIA A
RUOTE



SPAZI MINIMI DI MANOVRA,
AMMISSIBILI NEI CASI DI
ADEGUAMENTO E PER
CONSENTIRE LA
VISITABILITÀ





Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

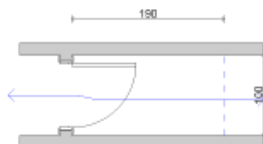
DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

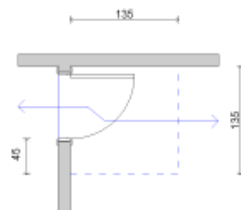
PERCORSI ORIZZONTALI,
CORRIDOI E DISIMPEGNI
(INTERNI)

PASSAGGIO IN VANO
PORTA POSTA SU PARETE
PERPENDICOLARE AL
VERSO DI MARCIA DELLA
SEDIA A RUOTE

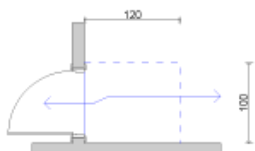
A1_Necessità di indietreggiare
durante l'apertura. Profondità
libera necessaria 190 cm.
Larghezza del corridoio 100
cm (ammissibili solo nel caso
di adeguamento)



A2_Manovra semplice senza
indietreggiare. Spazio laterale
di rispetto di 45 cm. Profondità
libera necessaria 135 cm.



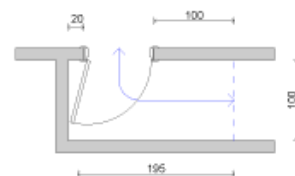
A3_Larghezza libera 100 cm.
Profondità libera necessaria
120 cm.



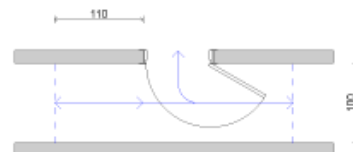
PERCORSI ORIZZONTALI,
CORRIDOI E DISIMPEGNI
(INTERNI)

PASSAGGIO IN VANO
PORTA POSTA SU PARETE
PARALLELA AL VERSO DI
MARCIA DELLA SEDIA A
RUOTE

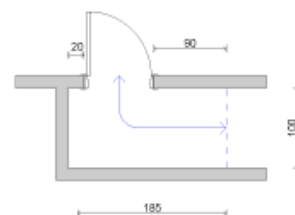
B1_Larghezza del corridoio
100 cm. Spazio necessario
oltre la porta 20 cm. Spazio
per l'inizio manovra prima
della porta 100 cm. Apertura
porta oltre i 90°. Idem per
l'immissione opposta.



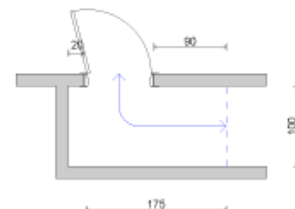
B2_Larghezza del corridoio
100 cm. Spazi necessari, oltre
la porta, di 110 cm per poterla
aprire: poi retromarcia e
accesso.



B3_Larghezza del corridoio
100 cm. Apertura porta a 90°. Spazio necessario, oltre la
porta, nel corridoio, 20 cm. Spazio necessario prima della
porta nel corridoio, 90 cm (per
garantire ritorno).



B4_Larghezza del corridoio
100 cm. Apertura porta oltre i
90°. Spazio necessario, oltre
la porta, nel corridoio, 10 cm. Spazio necessario, oltre la
porta, nel vano d'immissione,
20 cm. Spazio necessario
prima della porta nel corridoio,
almeno 90 cm (per garantire
ritorno).





Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

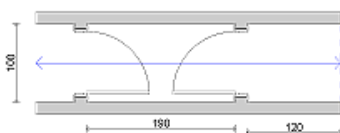
DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

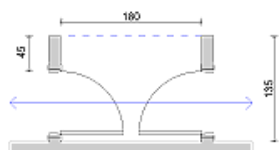
PERCORSI ORIZZONTALI,
CORRIDOI E DISIMPEGNI
(INTERNI)

PASSAGGIO IN DISIMPEGNI
E ATTRAVERSO PORTE
POSTE IN LINEA TRA LORO
E SU PARETI
PERPENDICOLARI AL
VERSO DI MARCIA DELLA
SEDIA A RUOTE

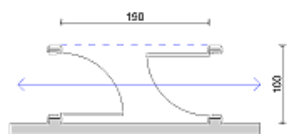
C1_Necessità di
indietreggiare durante
l'apertura della porta.
Profondità necessaria 190 cm.
Profondità necessaria prima
del disimpegno, 120 cm.
Larghezza del disimpegno
100 cm.



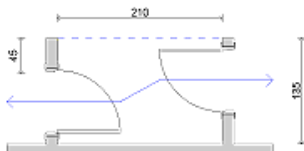
C2_Manovra semplice, senza
dover indietreggiare. Spazio di
rispetto a lato della seconda
porta 45 cm. Profondità
necessaria 180 cm.
Larghezza necessaria 135
cm.



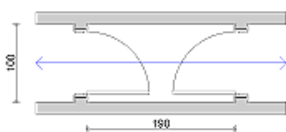
C3_Necessità di
indietreggiare durante
l'apertura della porta.
Larghezza del disimpegno
100 cm. Profondità necessaria
190 cm (ammissibili solo nel
caso di adeguamento).



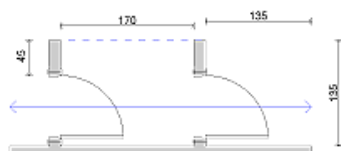
C4_Manovra semplice senza
dover indietreggiare. Spazio di
rispetto a lato della seconda
porta 45 cm. Profondità
necessaria 210 cm.



C5_IDEM come C1 e C3
(ammissibili solo nel caso di
adeguamento).



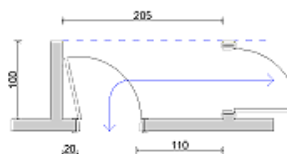
C6_Manovra semplice, senza
dover indietreggiare. Spazio di
rispetto a lato della seconda
porta 45 cm. Profondità
necessaria 170 cm. Profondità
necessaria, prima del
disimpegno 135 cm.



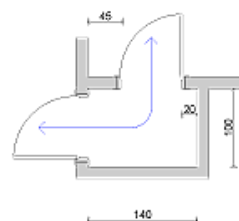
PERCORSI ORIZZONTALI,
CORRIDOI E DISIMPEGNI
(INTERNI)

PASSAGGIO IN DISIMPEGNI
E ATTRAVERSO PORTE
ORTOGONALI TRA LORO

D1_Larghezza del disimpegno
100 cm. Spazio necessario
oltre la porta 20 cm. Spazio
necessario tra le due porte
110 cm.



D2_Larghezza del
disimpegno 100 cm. Apertura
porte prefissata a 90°.
Profondità del disimpegno 140
cm.





Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

Per le unità di limitata capacità ai fini degli spazi di manovra vale quanto previsto nel paragrafo 1.5.1., per le rotazioni di 360°, 180° e 90°, sono concesse le dimensioni per i casi di adeguamento, fermo restando quanto previsto per i corridoi (paragrafo 1.4.1 lettera b).

1.6 Superfici e rivestimenti di ponte

Le aperture sulle superfici dei ponti delle aree fruibili per le PMR non devono consentire il passaggio di una sfera di un diametro pari o superiore a 2 cm. Le griglie o aperture devono essere posizionate perpendicolarmente al percorso.

Le superfici di ponte sono generalmente piane, tuttavia, ove fosse presente una pendenza occorre applicare quanto definito nel Paragrafo 1.7 *Pendenze*.

Qualora le giunzioni tra i pavimenti presentino un dislivello superiore ai 6,5 mm, questo non deve comunque superare i 25 mm, per questi si prevede un dislivello con uno smusso. Il dislivello superiore a 25 mm deve essere segnalato con una striscia luminosa posta ad almeno 10 cm dal dislivello da segnalare, il dislivello inferiore a 25 mm deve essere segnalato con una banda di colore diverso dal pavimento su cui è posizionata ed il segnale tattile di pericolo valicabile.

Per le navi di tipo I II e III, qualora quanto previsto sopra non fosse attuabile dovrà essere previsto un servizio di accompagnamento del passeggero.

I rivestimenti del ponte devono essere fissati o incollati, non scivolosi, non riflettenti e non devono ostacolare la ruota.

Le porte di accesso dai ponti esterni ai locali interni devono essere segnalate apponendo sulla pavimentazione un segnale tattile rettilineo che indichi un limite al camminamento dal parapetto fino alla porta.

Per le navi di tipo I II e III, qualora quanto previsto sopra non fosse attuabile dovrà essere previsto un servizio di accompagnamento del passeggero.

1.7 Pendenze

1.7.1 Navi nuove – navi esistenti (TIPO I, II, III)

Qualora non fosse possibile evitare un dislivello superiore a 25 mm, si deve predisporre un piano inclinato con pendenza inferiore o uguale al 5%; in via eccezionale, è tollerato un valore di pendenza fino all'8% per una lunghezza del piano inclinato inferiore o uguale a 200 cm. Tale indicazione non è applicabile per i portelloni e le passerelle di accesso, in tal caso verrà previsto servizio di assistenza alla PMR al fine di garantire la sicura agibilità per la stessa.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

Per le unità di limitata capacità, qualora non fosse possibile rispettare le prescrizioni del presente paragrafo, verrà previsto servizio di assistenza alle PMR al fine di garantire la sicura trasportabilità delle stesse.

1.7.2 Navi esistenti (TIPO I, II, III)

Allo scopo di superare le maggiori pendenze superiori all'8%, in caso di PMR su sedia a ruote, è da prevedere assistenza da parte di personale di bordo addestrato, al fine di facilitare le operazioni di transito ed a condizione che sia mantenuta la totale aderenza a pavimento della sedia a ruote per tutto il tempo dell'assistenza.

Qualora la lunghezza del piano inclinato superi i 10 metri ed abbia una pendenza superiore o uguale al 5% è da prevedere un pianerottolo di sosta ogni 10 metri, largo 120 cm e lungo 140 cm. Tale richiesta non è applicabile per le rampe di accesso nave.

Ogni dislivello deve essere segnalato con una striscia colorata di colore differente da quello del piano adiacente.

1.8 Corrimani nei corridoi

I corrimani rispondono alle seguenti caratteristiche:

- devono essere facilmente individuabili mediante l'utilizzo di colori differenti rispetto all'elemento di supporto o devono essere opportunamente illuminati;
- si trovano ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm dal piano di calpestio;
- sono distanziati dall'elemento di supporto di almeno 4 cm;
- sono rigidi, bloccati a rotazione nei supporti.

1.9 Oggetti sporgenti/aggettanti

1.9.1 Navi nuove

L'ingombro degli oggetti sporgenti/aggettanti installati a soffitto non può estendersi al di sotto di 198 cm dal piano di calpestio. Laddove la sporgenza oltrepassi la misura sopraindicata dovrà essere segnalata sul piano di calpestio mediante un oggetto di pari sagoma entro l'altezza rilevabile (70 cm dal piano di calpestio, preferibilmente a partire da esso).

Gli oggetti sporgenti/aggettanti installati su parete, nel caso in cui si trovino ad un'altezza da terra compresa tra 70 cm e 198 cm, non devono sporgere più di 10 cm dalla parete stessa. Laddove la sporgenza superi i 10 cm dovrà essere segnalata aggiungendo un oggetto di pari sagoma entro l'altezza rilevabile (70 cm dal piano di calpestio, preferibilmente a partire da esso).



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

1.9.2 Navi esistenti (TIPO I, II, III)

Nel caso in cui l'installazione di oggetti sporgenti/aggettanti sia stata resa necessaria per garantire la conformità con le norme di sicurezza applicabili al mezzo, o sul mezzo siano stati installati oggetti sporgenti/aggettanti che non rispettano i requisiti di cui al Paragrafo 1.9.1, la presenza di tali oggetti dovrà essere indicata a mezzo di segnaletica realizzata con pannelli flessibili di pari sporgenza distanziati di almeno 20 cm dall'oggetto.

In caso di necessità, è prevista assistenza da parte di personale di bordo addestrato, al fine di facilitare le operazioni di transito, anche per le PMR su sedia a ruote, a condizione che sia mantenuta la totale aderenza a pavimento della sedia a ruote per tutto il tempo dell'assistenza.

1.10 Mastre

Per le porte munite di mastre in virtù delle Convenzioni internazionali, sono applicabili le disposizioni che seguono:

- a) il passaggio delle mastre delle porte si effettua mediante rampe mobili o fisse installate su ciascun lato della soglia della porta;
- b) la pendenza di dette rampe deve rispondere a quanto riportato nel Paragrafo 1.7 *Pendenze*.

1.11 Porte a cerniera che non fanno parte delle vie di fuga

Il senso di apertura delle porte deve prioritariamente soddisfare gli eventuali requisiti di sicurezza applicabili all'unità.

1.11.1 Navi nuove

Le porte a cerniera che devono essere manovrate da persone su sedia a ruote, come ad esempio le porte di cabine accessibili alle PMR, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- la larghezza libera di passaggio è di almeno 85 cm;
- dal lato della maniglia è necessario mantenere un'area libera di almeno 50 cm che permette alla sedia a ruote di accostarsi lateralmente alla porta ed eseguire la manovra di apertura/chiusura;
- un'area in pianta di manovra di 150 cm di diametro è prevista davanti e dietro la porta esclusa l'oscillazione di quest'ultima, o, in alternativa, nel rispetto delle casistiche previste dal Paragrafo 1.5 *Spazio di manovra per le persone su sedia a ruote*;
- per le unità di limitata capacità è prevista un'area in pianta di manovra di 140 cm di diametro oppure, in alternativa, nel rispetto delle casistiche previste dal Paragrafo 1.5.1 *Spazio di manovra per le persone su sedia a ruote*;
- la maniglia si trova ad un'altezza tra 85 cm e 95 cm dal piano di calpestio.
- qualora la porta non sia dotata di sistema meccanico di chiusura, deve essere previsto un maniglione di richiamo situato a 85 cm dal piano di calpestio, fissato sulla porta dal lato "a tirare" e che consente di chiudere la porta dietro di sé.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

Il numero di cabina deve essere di colore diverso dalla superficie circostante, di dimensioni 15 x 15 cm e in rilievo, nonché segnalato anche con targhetta tattile braille, al centro della porta o sulla parete lato maniglia, ad un'altezza compresa tra i 120 ed i 140 cm dal piano di calpestio, secondo le prescrizioni di cui al Capitolo 7 *Percorsi e segnali tattilo-plantari per persone con disabilità visiva*.

1.11.2 Navi esistenti (TIPO I, II, III)

Valgono le prescrizioni per le navi nuove, con le seguenti attenuazioni:

- per il vano porta, una larghezza libera di passaggio di 75 cm anziché 85 cm;
- un'area di manovra, da entrambi i lati della porta, pari a 135x135 cm, fatte salve le casistiche previste dal Paragrafo 1.5.1;
- laddove le unità siano già dotate di apertura delle porte ed aree di manovra difformi da quanto sopra, e l'adeguamento dovesse richiedere modifiche strutturali, possono continuare ad utilizzarle senza adeguamenti, purché l'Armatore/Company preveda una procedura operativa per fornire l'assistenza alla PMR su sedia a ruote da parte di personale di bordo addestrato, al fine di facilitare le operazioni di transito.

1.12 Scale e gradini

1.12.1 Navi nuove

In fase di progettazione bisogna assicurarsi che le scale accessibili anche da PMR rispettino i seguenti requisiti:

- i gradini devono avere caratteristiche dimensionali omogenee (stessa larghezza, stessa alzata e stessa pedata) per ogni rampa di scale accessibile dalle PMR;
- I gradini devono avere un'alzata non superiore a 20 cm;
- I gradini devono avere una pedata non inferiore a 30 cm; per le unità di limitata capacità è accettata una pedata non inferiore a 25 cm, come previsto dall'art.89 del D.P.R. 435/91;
- I gradini, ove non abbiano l'alzata chiusa, devono sempre avere un batti punta o un elemento di contenimento, anche flessibile, posto ad un'altezza di 10 cm dal piano di calpestio;
- la scala deve prevedere un corrimano posto su entrambi i lati di colore diverso da quello della superficie sulla quale è installato.
- nelle scale fisse, all'inizio di ogni corrimano, sia nel senso della discesa che in quello della salita, devono essere applicati dei manicotti recanti caratteri stampatelli a rilievo e caratteri in braille, con l'indicazione del numero del ponte che si raggiunge scendendo o salendo lungo quella scala.

I gradini devono essere dotati di marca gradino che devono soddisfare le seguenti esigenze:

- devono avere un colore che sia diverso da quello dei gradini, per tutta la larghezza della pedata;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

- devono essere antiscivolo in accordo ad uno standard riconosciuto (es. ASTM C1028, EN 13036-4).

È necessario segnalare l'approssimarsi di una scala discendente installando a terra sul pianerottolo un segnale tattile di pericolo valicabile. Detto segnale deve essere di un colore diverso da quello del pavimento circostante. Il segnale è installato ad una distanza di 50 cm dal battitacco del primo gradino e si estende per 40 cm. La larghezza è pari a quella del primo gradino.

Le aree il cui accesso avviene tramite porte che si aprono su inizio rampa in discesa devono essere segnalate da apposito segnale tattile di pericolo a terra, avente un colore diverso rispetto a quello del pavimento e del corrimano.

Ciascun corrimano montato su entrambi i lati di una scala deve soddisfare le seguenti esigenze:

- essere posizionato ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm. Tuttavia, quando un parapetto è al posto di un corrimano, quest'ultimo dovrà essere posto, per motivi di sicurezza, all'altezza minima richiesta per il parapetto;
- essere distanziato dall'elemento di supporto di almeno 4 cm;
- prolungarsi in orizzontale per 30 cm al di là del primo e dell'ultimo gradino di ciascuna rampa senza però creare ostacoli alla circolazione orizzontale;
- essere continuo, bloccato nella rotazione sul supporto, rigido;
- differenziarsi dalla parete di supporto mediante un colore differente.

Le scale esterne devono essere progettate in modo da evitare l'accumulo di acqua.

Qualora i sottoscala siano aperti, nella parte in cui l'altezza dal piano di calpestio sia inferiore a 198 cm, devono essere protetti ai lati mediante corrimani e sbarre orizzontali ad un'altezza di 30 cm dal piano di calpestio.

Le scale comunque devono soddisfare i requisiti tecnici richiesti dalle normative tecniche applicabili all'unità.

1.12.2 Navi esistenti (TIPO I, II, III)

Le scale devono soddisfare i requisiti tecnici richiesti dalle normative tecniche applicabili all'unità e deve essere previsto un servizio di accompagnamento del passeggero.

1.13 Rampe (piani inclinati)

Navi nuove – navi esistenti (TIPO I, II, III)

Le rampe devono avere le seguenti caratteristiche:

- una larghezza minima pari a quella indicata al relativo paragrafo 1.4 *Accessibilità delle porte e dei corridoi*;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

- un pianerottolo ogni 10 m e garantire uno spazio di manovra pari a quello indicato al relativo Paragrafo 1.7 *Pendenze*. Tale richiesta non è applicabile per i portelloni che vengono usati come rampe di accesso alla nave;
- per la pendenza si rimanda al Paragrafo 1.7 *Pendenze*;
- essere provviste di corrimano su entrambi i lati della scala di diverso colore posto ad un'altezza tra 90 e 100 cm dal piano di calpestio. Tuttavia, quando un parapetto è al posto di un corrimano, quest'ultimo dovrà essere posto all'altezza minima richiesta per un parapetto. Qualora al lato della rampa non sia presente un parapetto pieno, deve essere realizzato un batti-piede di altezza minima pari a 10 cm. Qualora il dislivello della rampa sia inferiore a 15 cm il corrimano non è obbligatorio

1.14 Scale mobili meccaniche

I pettini devono essere verniciati, per tutta la larghezza, con colore che vada a contrasto con il colore dei gradini.

Ogni pedata deve essere contrassegnata, sui due lati laterali e su quello di fondo, con una striscia di 13 mm di larghezza con colore a contrasto.

I corrimani sono posti su ciascun lato e superano di almeno 30 cm la partenza e l'arrivo della parte in movimento.

Per le navi nuove, è necessario prevedere un percorso accessibile, alternativo alla scala mobile meccanica, per raggiungere anche l'ascensore, indicandolo alle persone con disabilità visiva mediante opportuni segnali (in accordo ai relativi paragrafi del Capitolo 5 *Segnaletica, segnali di allarme e mezzi per comunicare messaggi*).

1.15 Servoscala e piattaforma elevatrice

Servoscala e piattaforma elevatrice non sono consentite sulle navi nuove, per le altre unità sono installabili al posto dell'ascensore.

Navi esistenti (TIPO I, II, III)

Per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte a consentire il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Tali apparecchiature sono consentite negli interventi di adeguamento solo e soltanto quando non sia possibile per comprovate ragioni tecniche installare ascensori o rampe.

Esse devono garantire un agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e agevole manovrabilità dei comandi e sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

Le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, anticesoimento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche e di comando, come previsto dalla EN 81/40 del 2021 e successive modifiche.

Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.

Lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondità tale da consentire l'accesso o l'uscita da parte di una persona su sedia a ruote.

Tali impianti speciali dovranno avere dimensioni tali da garantire l'utilizzo da parte di persone su sedia a ruote e, se esterni, dovranno essere protetti dagli agenti atmosferici.

I servoscala e le piattaforme elevatrici devono essere conformi a quanto stabilito all'art 8.1.13 del D.M. Lavori Pubblici n. 236/89 e alle s.m.i. ed alla EN 81/40 del 2021 e successive modifiche. Se le unità sono già dotate di piattaforma elevatrice per persone su sedia a ruote, non sono tenute a modificarle.

Le unità dovranno avere in dotazione nave una sedia a ruote avente ingombro massimo in pianta tale da poter essere accomodata sulla piattaforma installata a bordo.

1.16 Ascensori

1.16.1 Prescrizioni generali

1.16.1.1 Navi nuove

Deve essere previsto almeno un ascensore accessibile per le PMR dal ponte di imbarco agli spazi comuni, alle cabine e ai servizi igienici.

L'ascensore deve rispettare la normativa di cui alla EN 81 vigente alla data della firma del contratto della nave, e deve essere dotato di sistema per favorire nei casi di emergenza la comunicazione con le persone con sorde o con deficit uditivo che utilizzano apparecchi acustici (spia luminosa che si accende non appena viene registrata la chiamata e che si spegne all'apertura della porta).

La cabina dell'ascensore deve essere dotata di sistemi di allarme e comunicazione con l'esterno della cabina.

Deve essere previsto almeno un sedile, anche di tipo abbattibile, per l'attesa degli ascensori al piano, per le persone che hanno difficoltà a stare in piedi. Detto sedile non deve ostruire lo spazio di manovra previsto o le eventuali vie di fuga se presenti. Tale richiesta non va applicata per le unità veloci.

Si deve assicurare che la collocazione della segnaletica e dei pulsanti di chiamata sia uniforme da un ponte all'altro, al fine di riuscire a prevederne l'ubicazione.

All'esterno dell'ascensore, in prossimità del pulsante di chiamata e con il baricentro a circa 140 cm da terra, deve essere applicata una targa tattile e visiva che informi sulle destinazioni o sui servizi che si raggiungono ai vari livelli.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

1.16.1.2 Navi esistenti (TIPO I, II, III)

Le unità che siano già dotate di ascensori, sono tenute ad adeguarsi, purché non siano richieste modifiche strutturali e degli impianti elettrici ed elettronici, alle prescrizioni di cui al Paragrafo precedente.

1.16.2 Pianerottoli antistanti gli ascensori

1.16.2.1 Navi nuove

Deve essere previsto uno spazio di manovra di diametro minimo di 150 cm senza alcun tipo di ostruzione davanti ad ogni ascensore. Per le unità di limitata capacità deve essere previsto uno spazio di manovra di diametro minimo di 140 cm senza alcun tipo di ostruzione davanti ad ogni ascensore.

Le porte degli ascensori e le loro mostre devono essere di colore diverso a quello della parete.

Le porte devono essere del tipo a scorrimento automatico.

La pulsantiera dell'ascensore deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- essere posta a destra della porta, se esiste un solo ascensore, oppure essere posta tra le porte degli ascensori, nel caso in cui ve ne fosse più di uno;
- essere posta ad un'altezza compresa tra 90 e 140 cm dal piano di calpestio;
- essere di un colore a contrasto con la parete su cui è installata;
- essere munita di dispositivo che emetta un suono di conferma dell'avvenuta chiamata;
- essere munita di una spia luminosa che si accende non appena viene registrata la chiamata e che si spegne all'apertura della porta;
- il pulsante "salita" deve essere posto al di sopra del pulsante "discesa";
- il pulsante, se tondo, deve avere un diametro di 2 cm, se quadrato, deve avere le dimensioni di 20x20 mm;
- il pulsante deve essere in rilievo di almeno 1,5 mm rispetto alla placca;
- il pulsante non deve essere a sfioramento;
- i pulsanti devono essere contrassegnati in braille, con numeri e lettere a rilievo e caratteri ingranditi per le persone ipovedenti;
- il pulsante deve essere contrassegnato da una freccia che indichi la direzione di percorrenza. Detta freccia deve essere in rilievo, posizionata sul pulsante, oppure alla sua sinistra e deve essere di colore a contrasto di luminanza con il colore del pulsante.

Su ciascun ponte devono essere collocati pannelli identificativi visivi del ponte. Detti pannelli devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- essere collocati su ogni discendente della porta dell'ascensore, centrati ad un'altezza di 140 cm;
- avere una finitura opaca ed un colore diverso dal colore del discendente;
- riportare numeri arabi o lettere maiuscole di altezza compresa tra 13 e 25 mm. In rilievo da 0,9 a 1,3 mm, di colore contrastante con il pannello.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

Deve essere riportata una targhetta tattile identificativa del piano in braille e in caratteri stampatello a rilievo secondo le prescrizioni di cui al Capitolo 7 *Percorsi/e segnali tattilo-plantari per persone con disabilità visiva*.

Un'informazione visiva e sonora deve essere fornita ad ogni piano per indicare l'avvenuta registrazione della chiamata, la risposta dell'ascensore alla chiamata, il suo arrivo e la direzione.

L'informazione visiva deve essere centrata ad un'altezza compresa tra 140 e 160 cm dal piano di calpestio e deve poter essere visibile dalla zona dei pulsanti di chiamata.

L'informazione sonora può avvenire sotto forma di segnale sonoro oppure di annuncio vocale automatico. Il segnale sonoro deve suonare una volta per la direzione "salita" e due volte per la direzione "discesa".

La frequenza e l'intensità acustica del segnale sonoro dovranno essere misurate nelle condizioni di esercizio della nave seguendo le prescrizioni definite nel "*Code on noise levels on board ships*" (Risoluzione MSC.337 (91) adottata il 30 novembre 2012).

Il segnale sonoro deve avere una frequenza ed un'intensità acustica in accordo a quanto previsto dalla Risoluzione IMO A 1021(26) *Code on alert and indicators*, adottata il 18 gennaio 2010.

Nel caso di "*public address*" e "*general alarm*" ogni altro avviso all'interno della cabina ascensore verrà automaticamente silenziato, in quanto l'impianto di informazione pubblica è provvisto di funzione di esclusione (*override*), (Regola III/3 punti 1 e 2 allegato I del Decreto Legislativo 45/2000 come emendato), in modo da consentire la diffusione di messaggi di emergenza.

1.16.2.2 Navi esistenti (TIPO I, II, III)

Le unità che siano già dotate di ascensori, sono tenute ad adeguarsi, purché non siano previste modifiche/interventi strutturali, alle prescrizioni di cui al Paragrafo 1.16.2.1. Per le navi esistenti di Tipo III l'Armatore/*Company* deve prevedere una Procedura operativa per l'utilizzo dell'ascensore in sicurezza da parte delle PMR anche con l'eventuale assistenza di personale dedicato.

1.16.3 Cabine ascensori

1.16.3.1 Navi nuove

Le pareti della cabina ed il rivestimento della porta devono essere opachi non riflettenti.

La cabina deve avere le dimensioni libere di almeno 110x140 cm.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

Nel caso in cui la cabina abbia le dimensioni minime di cui sopra, le porte sono da prevedere sul lato corto della cabina per facilitare ingresso e uscita; devono essere del tipo a scorrimento automatico e devono lasciare un'apertura libera di almeno 80 cm.

È necessario installare un corrimano su almeno un lato della cabina ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm dal piano di calpestio. Il colore deve essere diverso da quello della parete di supporto.

Se le dimensioni della cabina non consentono ad una persona su sedia a ruote di effettuare un mezzo giro, è necessario installare un indicatore del piano sulla parete della cabina dal lato opposto alla porta, per permettere alla suddetta persona di vedere le indicazioni riguardanti i piani; inoltre in tali casi è utile la presenza di una superficie riflettente posta frontalmente alla porta (che permette alla persona su sedia a ruote che esce a marcia indietro di vedere indicazioni e presenza di persone).

I pannelli di controllo devono essere collocati ad un'altezza compresa tra 90 e 140 cm dal piano di calpestio e ad almeno 50 cm da uno degli angoli dell'ascensore, con una maniglia vicino. Non devono esserci oggetti sporgenti, oltre 10 cm, sotto i pannelli di controllo. I pannelli di controllo devono essere di colore diverso da quello della parete di supporto.

Se il pannello di controllo è costituito da una tastiera, la disposizione dei pulsanti deve essere conforme a quella dei tasti su una tastiera telefonica standard. Il tasto centrale della sezione numerica (numero 5) è munito di un segno di riferimento in rilievo. Il tasto "asterisco" indica il punto più basso servito dall'ascensore.

Le dimensioni dei pulsanti di controllo devono essere uguali a quelle dei pulsanti di chiamata. I pulsanti per l'arresto di emergenza e per il segnale di allarme devono avere una forma nettamente diversa dagli altri pulsanti dell'ascensore.

Il pulsante per l'arresto di emergenza è rosso e quello per il segnale di allarme è giallo.

Gli ascensori devono essere sempre dotati di pulsantiera in braille, con numeri e lettere a rilievo e caratteri ingranditi (con esclusione di comandi a sfioramento).

È previsto un comando per la riapertura delle porte.

Le informazioni visive e sonore devono essere conformi a quelle richieste per i pianerottoli ed indicano, all'esterno e mentre la porta è ancora aperta, il senso di percorrenza della cabina ed il piano servito.

Un annuncio vocale deve informare sul numero del piano raggiunto e sui servizi che vi si trovano.

Un mezzo di comunicazione bidirezionale che scatta in caso di emergenza deve essere installato tra la cabina ed una stazione di comando presidiata in permanenza. Tale mezzo di comunicazione deve essere attivato mediante pulsante di comando e rimanere attivato fino a disattivazione, che avviene ad opera di un membro dell'equipaggio. A detto mezzo viene abbinato un segnale luminoso che indica che la chiamata è stata opportunamente registrata.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

Il funzionamento degli ascensori è automatico. Le porte devono restare aperte almeno 20 secondi se non viene azionato il pulsante di chiusura.

Una cella fotoelettrica oppure uno strumento equivalente deve assicurare la riapertura delle porte in caso di presenza di una persona o di una sedia a ruote sulla porta.

La porta è munita di un bordo sensibile al contatto che garantisce la sua apertura o di un dispositivo che non permetta alle persone di restare bloccate tra le porte dell'ascensore stesso in chiusura.

1.16.3.2 navi esistenti (TIPO I, II, III)

Le unità non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni di cui al Paragrafo 1.16.3.1, se sono già dotate di ascensori per le PMR; devono essere comunque assicurati i seguenti requisiti minimi:

- dimensioni minime della cabina di 80x120 cm;
 - porta con luce netta minima maggiore o uguale a 75 cm;
 - piattaforma di avvicinamento anteriormente alla porta della cabina di 135x135cm.
 - l'Armatore/*Company* deve aver previsto una procedura operativa per l'utilizzo in sicurezza dell'ascensore da parte delle PMR anche con l'eventuale assistenza di personale dedicato.
- Per le navi di tipo II e III, ove non sia assicurato il requisito della piattaforma di avvicinamento di 135x135 cm, sarà assicurato il servizio di assistenza di personale dedicato.

2. Imbarco e parcheggio dei veicoli a bordo

Gli armatori di navi da passeggeri Ro-Ro devono prevedere procedure relative allo smistamento e stazionamento a bordo dei veicoli guidati da PMR o che trasportano PMR. Si deve evitare che le PMR debbano lasciare il veicolo per effettuare le operazioni di check-in.

I veicoli guidati da PMR o che trasportano PMR devono essere segnalati con un contrassegno al momento del check-in, in modo da essere identificabili come veicoli con priorità di imbarco al momento dell'accesso alla nave. La persona dell'equipaggio preposta all'ingresso dell'area di smistamento può altrimenti chiedere al conducente di azionare la luce di segnalazione di veicolo fermo per indicare l'imbarco di un veicolo prioritario.

La persona preposta all'ingresso dell'area di smistamento deve essere in grado di comunicare con il responsabile dell'area di smistamento e con il personale a bordo della nave. L'equipaggio deve dirigere le PMR verso le aree di parcheggio riservate alle PMR a bordo della nave, situate per quanto possibile (compatibilmente con piano di imbarco) in prossimità dei mezzi di sollevamento disponibili, ed assisterle, in particolare per prelevare la sedia a ruote dalla vettura. L'equipaggio deve prestare ogni possibile assistenza, sia al momento dell'imbarco sia al momento dello sbarco, all'arrivo della nave a destinazione.

I posti auto riservati alle PMR devono essere localizzati in prossimità degli ascensori disponibili.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

2.1 *Navi nuove*

Devono essere previsti a bordo, nelle aree di parcheggio, nella misura minima di:

- per le unità dotate di cabine, 1 posto auto ogni 25, o frazione di 25; il posto auto deve essere di larghezza non inferiore a 3,20 m, riservato ai veicoli guidati da PMR o che trasportano PMR;
- per le unità non dotate di cabine, 1 posto auto ogni 50, o frazione di 50.

Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture che trasportano PMR deve essere evidenziato con appositi segnali orizzontali e verticali.

I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.

L'area per il parcheggio deve avere collegamenti con gli spazi esterni e con gli ascensori o altri mezzi di risalita idonei all'uso da parte della persona su sedia a ruote. Gli ascensori o altri mezzi di sollevamento devono arrivare alla stessa quota di stazionamento delle auto, o altrimenti il parcheggio deve essere raccordato alla quota di arrivo del mezzo di sollevamento mediante rampe di modesto sviluppo lineare ed aventi pendenza in accordo al Paragrafo 1.7 *Pendenze*. Le rampe carrabili e/o pedonali devono essere dotate di corrimano.

L'equipaggio deve prestare assistenza, sia al momento dell'imbarco sia all'arrivo della nave a destinazione.

2.2 *Navi esistenti (TIPO I, II, III)*

Le unità sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni di cui al precedente Paragrafo 2.1; tuttavia, se già dotate di spazi riservati alla sosta delle autovetture che trasportano PMR, le unità non sono tenute a modificarli per adeguare numero e dimensioni, purché queste consentano la manovra di sedie a ruote; l'equipaggio deve comunque facilitare le operazioni di parcheggio e fornire assistenza per l'accesso al salone.

3. Sistemazione a bordo

3.1 Posti riservati per persone su sedie a ruote

Le dimensioni dei posti per le persone su sedie a ruote devono essere conformi alle seguenti disposizioni:

- larghezza libera di minimo 85 cm;
- profondità libera di minimo 130 cm. Tale profondità può essere portata a 120 cm quando il posto è accessibile frontalmente o dalla parte posteriore.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

Devono essere previsti mezzi adeguati di presa fissi e/o mobili (ad esempio, l'utilizzo di cinghie a cricchetto, in caso di ganci posizionati sul piano di calpestio, o di inserti a cremagliera, in caso di binari preesistenti sempre sul piano di calpestio) che garantiscano la sistemazione in sicurezza per le sedie a ruote in caso di avverse condizioni meteo-marine.

A bordo delle unità veloci da passeggeri, in luogo di quanto sopra, i passeggeri su sedia a ruote prendono posto su sedili riservati, che risultano essere i primi utili più vicini alle vie di fuga. L'eventuale accompagnatore sarà seduto in prossimità della PMR su sedia a ruote.

3.1.1 Navi nuove

Ogni 50 passeggeri, o frazione che la nave può trasportare, si deve prevedere almeno un posto riservato per sedia a ruote, da sistemare in sicurezza e in modo che il passeggero su sedia a ruote possa viaggiare seduto vicino agli altri passeggeri.

3.1.2 Navi esistenti (TIPO I, II, III)

Ogni 100 passeggeri, o frazione, che la nave può trasportare, si deve prevedere almeno un posto riservato per sedia a ruote, da sistemare in sicurezza e in modo che il passeggero su sedia a ruote possa viaggiare seduto vicino agli altri passeggeri, salvo quanto previsto al Paragrafo 1.2.2 per le sole navi esistenti di tipo III.

Se già dotate di posti riservati per sedie a ruote, le suddette navi non sono tenute a modificarli per adeguare le dimensioni.

Per le unità veloci da passeggeri esistenti, i passeggeri su sedia a ruote prendono posto su sedili a loro riservati.

3.2 Posti riservati a PMR in genere

Per quanto riguarda le dimensioni, l'accessibilità dei posti a sedere deve essere conforme alle seguenti disposizioni:

- la seduta ha una larghezza di almeno 45 cm. La profondità è di almeno 40 cm;
- lo schienale ha un'altezza minima di 60 cm;
- uno spazio minimo di almeno 40 cm è previsto davanti all'estremità della seduta;
- il bracciolo lato corridoio, se previsto, deve essere ribaltabile;
- uno spazio libero di almeno 85 cm di larghezza e 1,30 m di lunghezza è disponibile a lato del sedile per consentire il trasferimento;
- i posti a sedere sono contrassegnati da un'icona;
- accanto ai posti riservati deve essere previsto anche un posto a sedere per l'accompagnatore.
- deve essere previsto anche il posto per l'eventuale cane guida o di assistenza collocato a lato o davanti alla seduta della PMR.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

3.2.1 Navi nuove e Navi esistenti (TIPO I, II, III)

Ogni 100 posti a sedere disponibili sia interni che esterni (considerando per le sedute comuni una larghezza pari a 0,60 m a persona) a bordo della nave, o frazione, almeno quattro devono essere riservati alle PMR in genere (ad es. persone con disabilità non su sedia a ruote, anziani, donne in gravidanza, persone con limitazioni funzionali agli arti superiori o inferiori, famiglie con minori, ecc.), garantendo una equa distribuzione dei posti nelle diverse aree comuni a bordo. I posti devono essere dotati di apposite maniglie affinché il passeggero si possa sostenere nel sedersi e nell'alzarsi dalla seduta. Se i posti sono disposti su file, il posto davanti a quello per PMR deve essere rimovibile, in modo da lasciare spazio sufficiente per le gambe se occorre; analogamente, i braccioli dei sedili devono essere sollevabili, in modo da non costituire un ostacolo per il passeggero disabili.

Le navi esistenti (tipo I, II, III), se già dotate di posti riservati per PMR in genere, non sono tenute a modificarli per adeguare le dimensioni.

3.3 Accessibilità dei tavoli nello spazio adibito alla ristorazione

3.3.1 Navi nuove

Ove sono previsti tavoli per servizio di ristorazione, ferma restando l'accessibilità a tutte le PMR in genere, devono essere presenti almeno un tavolo ogni 15 tavoli, dedicato alle PMR su sedia a ruote e con i seguenti requisiti minimi:

- un'altezza massima di 80 cm;
- Uno spazio libero al di sotto del piano di appoggio di almeno 45 cm di profondità, 75 cm di larghezza e 70 cm di altezza.

In corrispondenza del tavolo dedicato alle PMR su sedia a ruote, devono essere previsti mezzi adeguati di presa fissi e/o mobili (ad esempio, l'utilizzo di cinghie a cricchetto, in caso di ganci posizionati sul piano di calpestio, o di inserti a cremagliera, in caso di binari preesistenti sempre sul piano di calpestio) che garantiscano la sistemazione in sicurezza per le sedie a ruote in caso di avverse condizioni meteo-marine.

È necessario prevedere un percorso tattilo-plantare di collegamento con la zona tavoli, in abbinamento ad una mappa visuo-tattile che fornirà le informazioni sulla disposizione dei tavoli e dei servizi presenti.

3.3.2 Navi esistenti (TIPO I, II, III)

Le unità sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni di cui al Paragrafo 3.3.1; tuttavia, laddove le unità siano già dotate di tavoli dedicati alle PMR, non sono tenute ad adeguarli a quanto richiesto al Paragrafo precedente, e se i servizi offerti a bordo dovessero risultare non accessibili alle persone su sedia a ruote o alle persone con disabilità visiva, saranno sostituiti da un servizio ambulante.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

4. Cabine e servizi igienici

4.1 Cabine

4.1.1 *Navi nuove*

A bordo delle navi dotate di cabine, un numero proporzionale di queste, calcolato sulla base della seguente tabella, deve essere attrezzato per le PMR, comprese le persone su sedia a ruote.

Navi nuove

<i>Numero di cabine passeggeri a bordo</i>	<i>Numero di cabine attrezzate per PMR</i>
Fino a 50	2
Superiore a 50	2 più due cabine per ogni 50 cabine supplementari

Deve inoltre essere disponibile un elenco delle cabine occupate dalle PMR che necessitano di assistenza da parte dell'equipaggio; l'elenco deve indicare anche le tipologie di assistenza richiesta.

L'area delle cabine deve avere:

- corridoi e passaggi privi di ostacoli;
- porte, comprese quelle di locali igienici, di larghezza in accordo al Paragrafo 1.4 *Accessibilità delle porte e dei corridoi*, pavimenti antisdrucciolevoli (secondo standard riconosciuti) nelle zone di passaggio delle PMR;
- almeno un apparecchio di segnalazione accessibile per chiamata del personale di servizio addetto alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Come già indicato al precedente Paragrafo 1.11.1, il numero di cabina deve essere di colore diverso dalla superficie circostante, di dimensioni 15 x 15 cm e in rilievo, nonché segnalato anche con targhetta braille, al centro della porta o sulla parete lato maniglia, ad un'altezza compresa tra i 120 ed i 140 cm dal piano di calpestio, secondo le prescrizioni di cui al Capitolo 7 *Percorsi e segnali tattilo-plantari per persone con disabilità visiva*.

Sono previsti un bagno attrezzato con servizio igienico e doccia accessibile rispondenti alle norme di cui al Paragrafo 4.2 *Servizi igienici*.

In aggiunta deve essere previsto quanto segue:

- all'interno delle cabine un display che riproduca sotto forma di testo o attraverso la trasmissione di video, le comunicazioni e informazioni di sicurezza trasmesse tramite altoparlante;
- la cabina deve comprendere, al di fuori dell'eventuale ingombro della porta e della zona del letto:
 - un'area in pianta di manovra di 140 cm di diametro davanti e dietro ogni porta, esclusa l'oscillazione di quest'ultima, o, in alternativa, nel rispetto delle casistiche previste dal Paragrafo 1.5.1 *Spazio di manovra per le persone su sedia a ruote*, paragrafo relativo al "passaggio in vano porta";



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

- un passaggio libero intorno al letto di almeno 90 cm su uno dei due lati lunghi;
- qualora sia previsto il transito lungo il lato corto, deve essere assicurato un passaggio libero intorno al letto di almeno 90 cm sul lato corto;
- Il piano di riposo deve trovarsi ad un'altezza compresa tra 40 e 50 cm dal piano di calpestio.;
- nel caso di letti a castello, il letto inferiore deve disporre di uno spazio libero di almeno 110 cm dall'alto per consentire di sedersi;
- gli interruttori e le prese elettriche sono disposti anche nelle immediate vicinanze del letto ad un'altezza compresa tra 90 e 120 cm dal piano di calpestio e ad una distanza di almeno 50 cm da qualsiasi parete contigua;
- è previsto un pulsante di chiamata o un videocitofono che consente di chiedere assistenza . Esso deve essere a rilievo ed essere contrassegnato da una targhetta tattile in braille e in caratteri stampatelli a rilievo secondo le prescrizioni di cui al Capitolo 7 *Percorsi e segnali tattilo-plantari per persone con disabilità visiva*”.

4.1.2 Navi esistenti (TIPO I, II, III)

Per Navi TIPO I il numero delle cabine deve rispettare la seguente tabella

Numero di cabine passeggeri a bordo	Numero di cabine attrezzate per PMR
Fino a 50	2
Superiore a 50	2 più una cabina per ogni 50 cabine supplementari

Deve inoltre essere disponibile un elenco delle cabine occupate dalle PMR che necessitano di assistenza da parte dell'equipaggio che indichi anche le tipologie di assistenza richiesta.

L'area delle cabine deve avere: corridoi e passaggi privi di ostacoli; le porte, comprese quelle di locali igienici, devono essere di larghezza in accordo al Paragrafo 1.4 *Accessibilità delle porte e dei corridoi*, pavimenti antisdrucciolevoli (secondo standard riconosciuti) nelle zone di passaggio delle PMR; almeno un apparecchio di segnalazione per chiamata del personale di servizio addetto alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Come già indicato al precedente Paragrafo 1.11.1, il numero di cabina deve essere di colore diverso dalla superficie circostante, di dimensioni 15 x 15 cm e in rilievo, nonché segnalato anche con targhetta braille, al centro della porta o sulla parete lato maniglia, ad un'altezza compresa tra i 120 ed i 140 cm dal piano di calpestio, secondo le prescrizioni di cui al Capitolo 7 *Percorsi e segnali tattilo-plantari per persone con disabilità visiva*

E' previsto un bagno attrezzato con servizio igienico e doccia accessibile rispondenti alle norme di cui al Paragrafo 4.2 *Servizi igienici*.

In aggiunta, deve essere previsto quanto segue:



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

- all'interno delle cabine un display che riproduca sotto forma di testo o attraverso la trasmissione di video, le comunicazioni e informazioni trasmesse tramite altoparlante, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5.8.
- la cabina deve comprendere al di fuori dell'eventuale ingombro della porta e della zona del letto:
 - un'area in pianta di manovra di almeno 140 cm di diametro davanti e dietro ogni porta esclusa l'oscillazione di quest'ultima o, in alternativa, nel rispetto delle casistiche previste dal Paragrafo 1.5.1 *Spazio di manovra per persone su sedia a ruote*, paragrafo relativo al "passaggio in vano porta";
 - un passaggio libero intorno al letto di almeno 90 cm su uno dei due lati lunghi;
 - qualora sia previsto il transito lungo il lato corto, deve essere assicurato un passaggio libero intorno al letto di almeno 90 cm sul lato corto;
- il piano di riposo deve trovarsi ad un'altezza compresa tra 40 e 50 cm dal piano di calpestio. In prossimità della zona di riposo bisogna prevedere delle maniglie;
- nel caso di letti a castello il letto inferiore deve disporre di uno spazio libero di almeno 110 cm dall'alto per consentire di sedersi;
- gli interruttori e le prese elettriche sono disposti ad un'altezza compresa tra 90 e 120 cm da piano di calpestio e ad una distanza di almeno 50 cm da qualsiasi parete contigua.

È previsto un pulsante di chiamata o un videocitofono, che consente di chiedere assistenza. Esso deve essere a rilievo ed essere contrassegnato da una targhetta tattile in braille e in carattere stampatello a rilievo secondo le prescrizioni di cui al Capitolo 7 *Percorsi e segnali tattilo-plantari per persone con disabilità visiva*.

Per **Navi TIPO II e TIPO III**: se la nave è già dotata di cabine, sul ponte accessibile alle PMR è ritenuta accettabile una proporzione di almeno una cabina ogni mille passeggeri.

Deve inoltre essere disponibile un elenco delle cabine occupate dalle PMR che necessitano di assistenza da parte dell'equipaggio.

Per le navi già dotate di cabine per PMR, sono accettati i seguenti requisiti minimi:

- una larghezza libera del vano porta uguale o maggiore 75 cm (minimo previsto da DM 236/89);
- un'area in pianta di 140 cm di diametro (minimo da DM 236/89) dietro ogni porta esclusa l'oscillazione di quest'ultima, o, in alternativa, nel rispetto delle casistiche previste dal Paragrafo 1.5.1 *Spazio di manovra per le persone su sedia a ruote*, paragrafo relativo al "passaggio in vano porta";
- un passaggio libero dal letto di almeno 80 cm anziché 90 cm sul lato corto, qualora sia previsto il transito lungo il lato corto, deve essere assicurato un passaggio libero intorno al letto di almeno 90 cm sul lato corto; ferma restando la possibilità di avere spazi di manovra atti a garantire il libero movimento nell'intera cabina.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

4.2 Servizi igienici

4.2.1 Navi nuove

Le porte dei servizi igienici debbono aprirsi verso l'esterno oppure scorrere lateralmente.

Le porte possono essere sbloccate dall'esterno in caso di emergenza con l'ausilio di una chiave quando la porta indica "occupato".

Ciascun servizio igienico deve essere munito di un pulsante di chiamata accessibile da utilizzare in caso di richiesta di assistenza. Esso deve essere a rilievo ed essere contrassegnato da una targhetta tattile in braille e in caratteri stampatelli a rilievo secondo le prescrizioni di cui di cui al Capitolo 7 *Percorsi e segnali tattilo-plantari per persone con disabilità visiva*.

I servizi igienici devono essere identificati da una segnaletica come richiesto nel citato Capitolo 5 *Segnaletica, segnali di allarme e mezzi per comunicare messaggi*.

Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con l'erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici.

Al fine di garantire le manovre di una sedia a ruote, necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari, devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:

- lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;
- lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm;
- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari, inoltre:

- i lavabi devono avere il piano superiore posto a 80 cm dal piano di calpestio ed essere sempre senza colonna, con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
- deve essere previsto uno specchio, il cui bordo inferiore deve trovarsi ad un'altezza massima di 110 cm;
- i w.c. e i bidet preferibilmente sono del tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale, il bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete posteriore e il piano superiore a 45-50 cm dal piano di calpestio;
- si deve prevedere, a 40 cm dall'asse dell'apparecchio sanitario w.c. un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento; esso deve essere posto ad altezza di 80 cm dal piano di calpestio, e di diametro 3-4 cm; se fissato a parete, deve essere distanziato dalla parete 5 cm;
- Il sapone, le salviettine e gli asciugamani devono essere posti a circa 90-100 cm dal piano di calpestio;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

- l'impianto doccia deve essere a pavimento, dotato di doccia a telefono e sedile ribaltabile fissato a 45 cm dal piano di calpestio. Il fissaggio e il relativo supporto devono essere progettati in modo da sostenere un carico di 400 kg o comunque conforme alle norme UNI CEN relative. Il piano di calpestio in lieve pendenza deve consentire l'evacuazione dell'acqua senza dover ricorrere al piatto doccia.

Sui ponti cui hanno accesso le PMR ed in cui sono installati dei servizi igienici pubblici, bisogna prevederne almeno uno accessibile alle PMR, comprese le PMR su sedia a ruote.

L'accesso al servizio igienico per PMR deve avvenire da una zona non differenziata per genere.

4.2.2 Navi esistenti (TIPO I, II, III)

Bisogna prevedere l'accessibilità ad almeno un servizio a bordo ad uso delle PMR, comprese le persone su sedia a ruote, per i soli ponti fruibili dalle PMR.

Allo scopo di definire sufficienti spazi di manovra senza modifiche sostanziali del locale è consentita l'eliminazione del bidet, ove presente, e la sostituzione della vasca con una doccia.

Per le unità che sono già dotate di servizio igienico dedicato per le PMR, non è necessario l'adeguamento completo come previsto al Paragrafo 4.2.1, ma è richiesto un adeguamento limitatamente alle caratteristiche elencate al suddetto Paragrafo per gli “*apparecchi sanitari*”, deve essere comunque garantita la manovra per sedia a ruote.

5. Segnaletica, segnali di allarme e mezzi per comunicare messaggi

5.1 Indicazioni generali - Navi nuove

L'unità deve essere dotata di cartelli indicatori (dimensione minima A3) caratterizzati dall'utilizzo contemporaneo di testo alfabetico e simboli nelle aree e sui ponti ove sono presenti i servizi fruibili alle PMR.

I suddetti cartelli indicatori devono essere collocati (almeno uno) nelle seguenti aree:

- Aree imbarchi passeggeri
- Zone accoglienza passeggeri
- Scale, ascensori, scale mobili, garage (ove applicabile)

Inoltre, devono essere previsti anche dei segnali che identificano quanto segue:

- Scale, scale mobili, ascensori
- Servizi igienici
- Servizi di ristorazione
- Vie di sfuggita



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

- Muster station
- Zone imbarco/sbarco
- Accesso ai mezzi di salvataggio
- Cabine
- Posti a sedere dedicati alle PMR

Con riferimento alla segnaletica sopra riportata, ove già presente a bordo segnaletica in accordo allo standard IMO (catalogo IMPA/ISSA o relative ISO richiamate) si considera sufficiente aggiungere un cartello indicatore “*Additional inform. Signs*” *According to ISO 24409-1*”, che dettagli in testo quanto rappresentato dal pittogramma, oppure un pittogramma dove la simbologia IMO è solo sotto forma di testo.

5.2 Segnaletica visiva - navi nuove

Quando l'informazione da trasmettere non sia presente nella segnaletica in accordo allo standard IMO, si raccomanda di utilizzare caratteri gialli o bianchi su fondo scuro che garantisca un percentuale di contrasto maggiore del 40%.

È opportuno utilizzare tipi di caratteri quali Arial, Courier, Helvetica.

Per una sola parola o nome di locale, è opportuno fare uso di caratteri in maiuscolo. Per un gruppo di parole, frasi, istruzioni, testi estesi, è opportuno utilizzare caratteri maiuscoli e minuscoli.

Il rapporto tra l'altezza e la larghezza delle lettere deve essere compreso tra 3:5 e 1:1 (di preferenza 3:4). Il rapporto tra la larghezza del tratto e l'altezza della lettera deve essere compreso tra 1:5 e 1:10.

La dimensione della segnaletica è determinata in base alla distanza prevista tra colui che legge e la segnaletica stessa come definito dagli standard internazionali riconosciuti (ad esempio ISO 3864-1: 2011 o ISO 7010, etc.), Di seguito un estratto delle dimensioni calcolate secondo ISO 3864-1.

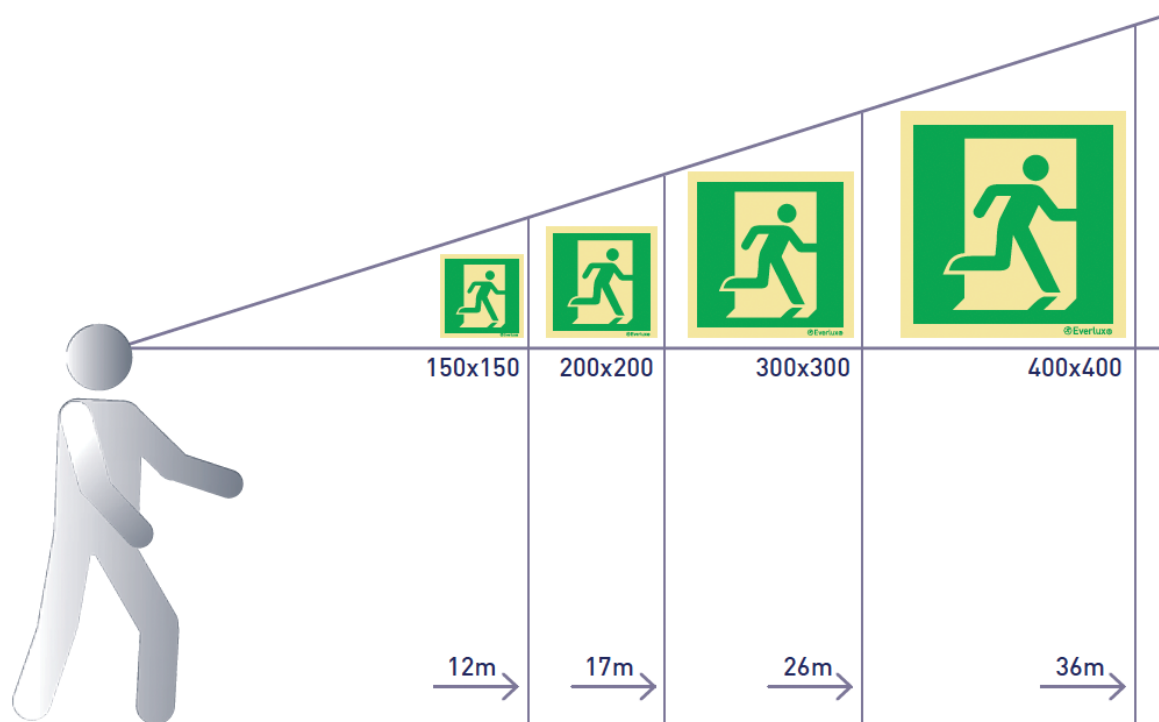


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4



Ove presente la simbologia IMO non è necessario seguire i criteri sopra citati, ma è sufficiente verificare che la dimensione del segnale sia in accordo al grafico sopra riportato.

In ogni caso è sempre preferibile adottare la simbologia IMO, ove disponibile.

La segnaletica per i locali definiti sopra deve essere posta come segue:

- nelle zone per imbarco passeggeri e nella zona accoglienza i cartelli indicatori devono essere collocati su apposito leggione con bordo inferiore ad un'altezza di 95 cm da piano di calpestio, con una inclinazione di 30° rispetto al piano orizzontale, oppure a parete, con una inclinazione di 30° rispetto alla verticale;
- nelle zone scale, ascensori, scale mobili e garage devono essere collocati due cartelli indicatori sulle pareti, posti rispettivamente ad un'altezza della parte centrale compresa tra 140 e 160 cm dal piano di calpestio e ad un'altezza della parte centrale posta a non più di 95 cm dal piano di calpestio, ove il requisito di sicurezza non prevede una posizione differente;
- a sporgenza di una parete, la parte bassa ad un'altezza di almeno 195 cm dal piano di calpestio;
- sospesi al soffitto, (solo se non è possibile trovare altre soluzioni), la parte bassa ad un'altezza di almeno 198 cm dal piano di calpestio.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

5.3 Sportello informazioni - *Navi nuove*

Se è disponibile uno sportello informazioni, tale sportello dovrà essere dotato di una parte dello stesso la cui altezza non deve superare i 90 cm, così da consentire ad una persona sia “in piedi” che “seduta” la comunicazione visiva tra il passeggero ed il personale di bordo.

Se sono previsti ripiani per la lettura, la scrittura o l'uso di una tastiera, almeno un ripiano di tali attrezzature dedicate deve essere accessibile alle PMR e presentare le seguenti caratteristiche:

- altezza massima del ripiano di 80 cm;
- uno spazio libero al di sotto del piano di appoggio di almeno 45 cm di profondità, 75 cm di larghezza e 70 cm di altezza.

Qualora l'Armatore/Company decida di utilizzare un servizio di accoglienza che sia sonorizzato, questo deve essere dotato di un sistema di trasmissione del segnale acustico per induzione magnetica, segnalato dall'apposita icona internazionale.

Su base volontaria, l'Armatore/Company può decidere di dotare lo sportello informazioni di una postazione video connessa a rete dati per poter avviare comunicazione con interprete a distanza in Lingua dei Segni Italiana (e *International Signs* per le persone sorde straniere) e relativa sottotitolazione. In caso di assenza di tale servizio possono essere previste misure compensative come assistenza personalizzata.

5.4 Segnali di allarme - *Navi nuove*

Al fine di veicolare informazioni e segnali d'allarme alle PMR a bordo, le sale pubbliche/spazi comuni e i corridoi devono essere dotati di un sistema di allarme acustico e visivo, mentre le sale pubbliche/spazi comuni devono essere dotate di pannelli informativi elettronici conformemente alle disposizioni del Paragrafo 5.5 *Pannelli elettronici informativi*.

Con riferimento ai segnali di allarme acustici, questi devono essere in accordo a quanto previsto dal dall'IMO *Code on alerts and indicators* (2009), mentre, per quanto riguarda i segnali visivi, questi devono avere le seguenti caratteristiche:

- di tipo intermittente;
- di un colore differente da quello delle normali luci di illuminazione e dalle luci di emergenza;
- una durata dell'impulso di 0,2 s;
- con una frequenza compresa tra 1 Hz e 3 Hz.

Nei corridoi ove siano presenti pulsanti per attivazioni di allarmi come previsto dal punto 4 dell'Allegato III del Decreto Legislativo n. 45/2000, questi devono essere in numero pari a 2 e posti ad una distanza non superiore a 40 metri. La loro altezza di installazione deve essere compresa tra 80 e 90 cm al fine di garantirne l'accesso a tutte le PMR.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

5.5 Pannelli elettronici informativi - *Navi nuove*

Si deve prevedere che le dimensioni minime del monitor devono rispettare quanto previsto al Paragrafo 5.2 *Segnaletica visiva*.

Per favorire le persone sorde o con deficit uditivo, le comunicazioni vocali di qualsiasi natura trasmesse tramite avviso pubblico devono essere contemporaneamente veicolate dai pannelli elettronici informativi (es. display) attraverso sottotitolazione o traduzione in videoscrittura e viceversa.

I pannelli devono essere distribuiti nei principali luoghi di affluenza dei passeggeri, ovvero aree comuni, i saloni passeggeri, aree ristorazione.

La distanza tra due pannelli non deve superare i 40 metri. e la dimensione del testo deve seguire le regole definite al Paragrafo 5.2 *Segnaletica visiva*.

I suddetti pannelli divulgano informazioni di carattere generale sul viaggio, quali:

- orari di partenza e di arrivo;
- eventuali ritardi;
- servizi offerti a bordo;
- eventuali messaggi relativi alla sicurezza.

La durata di affissione dei messaggi deve essere di minimo 10 secondi tra due scorrimenti testo (oppure commutazioni) per ciascuna riga di testo.

Si deve prevedere che le dimensioni minime del monitor devono seguire quanto indicato in Paragrafo 5.2 *Segnaletica visiva*.

Nel caso in cui il sistema “audiovisivo” di cui al Paragrafo 5.7 *Mezzi audiovisivi* possa trasmettere anche le informazioni sopra indicate, i pannelli elettronici informativi non sono richiesti.

5.6 Accessibilità dei telefoni pubblici - *Navi nuove*

L'accessibilità dei telefoni pubblici, ove disponibili, è conforme alle seguenti disposizioni:

- si prevede uno spazio di ponte libero di 85 cm per le navi nuove (di 80 cm per le navi esistenti) per 130 cm in prossimità dell'apparecchio;
- il filo dell'apparecchio telefonico è lungo almeno 75 cm;
- l'altezza della tastiera è compresa tra 90 e 120 cm dal piano di calpestio;
- la base è fissata.

L'accessibilità deve essere segnalata con una icona specifica e deve essere prevista la possibilità di accosto e l'utilizzabilità del dispositivo anche da parte di passeggeri su sedia a ruote.

Per tutti i passeggeri con disabilità deve essere consentito l'accesso gratuito alla rete dati per poter fruire di applicazioni utili per la comunicazione e per accedere alle informazioni relative al viaggio canalizzate attraverso eventuali applicazioni specifiche.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

5.7 Mezzi audiovisivi - Navi nuove

Si deve prevedere che le dimensioni minime del monitor devono rispettare quanto previsto al Paragrafo 5.2 *Segnaletica visiva*.

Sono da prevedere monitor con segnali di allarme e che illustrino le procedure di emergenza e mezzi per comunicare messaggi per PMR con sorde o con deficit uditivo anche attraverso la sottotitolatura dei testi vocali e la traduzione in Lingua dei Segni fermo restando quanto previsto dalla Regola III/11 dell'Allegato I del Decreto Legislativo n. 45/2000 come emendato.

Mezzi audiovisivi sono previsti negli atri e nei saloni per divulgare, prima della partenza, le seguenti informazioni:

- ubicazione dei giubbotti;
- semplici dimostrazioni su come infilare i giubbotti di salvataggio;
- istruzioni relative alla sicurezza.

Le informazioni di cui sopra devono altresì essere disponibili in braille o in caratteri ingranditi sotto forma di scheda formato A4 disponibile nei luoghi dedicati all'accoglienza e assistenza alle PMR, nelle sedute PMR presenti a bordo, nonché essere disponibili su testo scritto con immagini e didascalie, in particolare per quanto attiene l'illustrazione delle procedure di emergenza.

5.8 Navi esistenti (TIPO I, II e III)

Le unità devono adeguarsi a quanto prescritto nei Paragrafi del presente Capitolo 5; tuttavia, qualora le navi siano già dotate di quanto previsto al presente Capitolo 5, anche se non completamente rispondenti alle prescrizioni stabilite, non sono tenute ad effettuare gli adeguamenti richiesti, qualora siano necessarie modifiche strutturali e/o modifiche/integrazioni dell'impianto elettrico/elettronico. In alternativa alle prescrizioni non completamente rispondenti, devono comunque essere garantite procedure operative redatte dall'armatore/Company per la gestione della singola nave.

Se le informazioni sono comunicate singolarmente ai passeggeri con disabilità visiva, ai passeggeri sordi o con deficit uditivo ed agli accompagnatori/caregiver dei passeggeri con disabilità intellettiva e/o relazionale, da personale opportunamente formato a tale scopo, i mezzi audiovisivi non sono obbligatori.

Per quanto concerne le informazioni relative a:

- ubicazione dei giubbotti;
- semplici dimostrazioni su come infilare i giubbotti di salvataggio;
- istruzioni relative alla sicurezza

esse devono altresì essere disponibili in braille sotto forma di scheda formato A4 disponibile nei luoghi dedicati all'accoglienza e assistenza alle PMR, nelle sedute PMR presenti a bordo, nonché essere



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

disponibili su testo scritto con immagini e didascalie, in particolare per quanto attiene l'illustrazione delle procedure di emergenza.

6. Illuminazione e contrasto

6.1 Concetto di base relativo all'illuminazione - navi nuove e navi esistenti (TIPO I e II)

In aggiunta a quanto previsto dall'Allegato I del Decreto Legislativo n. 45/2000 in merito all'illuminazione principale, di emergenza, ed alla illuminazione atta a segnalare le vie di sfuggita bisogna tener conto delle prescrizioni di seguito riportate.

Si deve prevedere per ogni corridoio, oltre all'illuminazione principale, un'illuminazione diretta degli elementi da mettere in evidenza.

Si deve minimizzare il riflesso, che può essere causato da:

- una superficie in vetro;
- una superficie riflettente o lucida, preferendo una rifinitura opaca.

Gli apparecchi di illuminazione devono essere collocati in modo da identificare una linea direttrice nei corridoi o nelle vie di sfuggita.

Le lampade a parete che sporgano per più di 10 cm devono essere installate ad un'altezza di almeno 198 cm dal piano di calpestio.

6.2 Livelli di intensità luminosa raccomandati - navi nuove e navi esistenti (TIPO I e II)

Tipo di sistemazione	Intensità minima in lux	Intensità raccomandata in lux
Esterno: - percorso di accesso - scale e rampe - porte	50 100 100	200 200 200
Vestibolo o atrio: - illuminazione generale - illuminazione diretta su porte e segnaletica	100 200	200 400
Corridoi: - illuminazione generale - illuminazione diretta su porte e segnaletica	100 150	200 300



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

Scale: - illuminazione generale - illuminazione diretta su gradini e pianerottoli	200 300	400 600
Ascensore: - illuminazione generale all'interno della cabina - illuminazione diretta sul pannello di comando - illuminazione generale dei pianerottoli	200 200 200	400 400 400
Cabina: - illuminazione generale - illuminazione diretta dell'area "ufficio"	300 500	600 1000

6.3 Concetto di base sul Contrasto - navi nuove e navi esistenti (TIPO I e II)

Si deve utilizzare un rivestimento di rifinitura opaca per tutte le superfici.

6.4 Utilizzo di colori che fanno contrasto - Navi nuove e navi esistenti (TIPO I e II)

Deve essere garantita una diversità di colori per gli elementi adiacenti quali:

- Porte, pavimenti e pareti
- Maniglie e porte
- Pannello di comando con la superficie ove posto

Per le pareti ed i soffitti si dovrebbe prediligere colori ad elevato indice di riflessione. Una porta oppure una superficie in vetro a tutta altezza costituisce un pericolo. Affinché la si possa individuare facilmente, è necessario collocare per tutta la sua lunghezza una fascia di colore contrastante da 10 a 15 cm di larghezza, ad un'altezza compresa tra 140 e 160 cm dal piano di calpestio. Una seconda fascia è collocata preferibilmente ad un'altezza compresa tra 85 e 100 cm dal piano di calpestio.

A solo scopo di riferimento viene riportata la seguente tabella con Indice di riflessione dei principali colori:



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

Tinte	Indice di riflessione (%)
Rosso	13
Giallo	71
Blu	15
Arancione	34
Verde	17
Porpora	18
Rosa	30
Bruno	14
Nero	08
Grigio	19
Bianco	85
Beige	61

E la seguente tabella con percentuale di contrasto dei principali colori:

	Beige	Bianco	Grigio	Nero	Bruno	Rosa	Porpora	Verde	Arancione	Blu	Giallo	Rosso
Rosso	78	84	32	38	7	57	28	24	62	13	82	0
Giallo	14	16	73	89	80	58	75	76	52	79	0	
Blu	75	82	21	47	7	50	17	12	56	0		
Arancione	44	60	44	76	59	12	47	50	0			
Verde	72	80	11	53	18	43	6	0				
Porpora	70	79	5	56	22	40	0					
Rosa	51	65	37	73	53	0						
Bruno	77	84	26	43	0							
Nero	87	91	58	0								
Grigio	69	78	0									



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

Bianco	28	0										
Beige	0											

6.5 Navi esistenti (TIPO III)

Le navi sopra indicate non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni del presente Capitolo 6, fermo restando che le PMR su queste navi saranno assistite, come definito nelle procedure redatte da armatore/company, da personale certificato per le PMR.

7. Percorsi e segnali tattilo-plantari per persone con disabilità visiva

In generale, a bordo nave deve essere presente la seguente tipologia di segnaletica tattile:

- **Segnaletica di orientamento** (mappa visuo-tattile): mediante un piano di orientamento che dia un'idea della nave nella sua globalità con indicazione dei ponti, segnalando gli spazi pubblici principali ed i mezzi di evacuazione. Il piano deve informare la persona sulla sua posizione.
- **Segnaletica di direzione**: mediante segnali tattilo-plantari o frecce che guidano i passeggeri verso gli spazi pubblici principali. Si consiglia di evitare più di tre indicazioni per freccia e di utilizzare il modello di freccia di cui alla norma contenuta nel Disciplinary tecnico Mappe Tattili approvato dalle associazioni della categoria <https://www.mobilitaautonoma.org/mappe-tattili-menu/tavola-simboli>.
- **Segnaletica di Identificazione**: informazioni riguardanti uno spazio pubblico definito (numero, funzione, etc.)
- **Segnaletica per Informazioni di sicurezza**: vedi scheda di sicurezza formato A4 come definita nel Paragrafo 5.7 *Mezzi audiovisivi*.

7.1 Segnaletica tattile - Navi nuove

Ove è prevista la segnaletica visiva (mappa visuo-tattile) che identifica un locale, un ponte oppure un impianto ad uso del passeggero, questa deve essere percettibile anche al tatto.

La segnaletica tattile deve avere:

- un rilievo da 0,9 a 1,3 mm;
- un'altezza dei caratteri compresa tra 1,3 e 2,5 cm;
- una spaziatura caratteri compresa tra il 15% ed il 20% dell'altezza delle lettere maiuscole;
- contorni a spigolo vivo;
- un'altezza di posizionamento compresa tra 110 e 140 cm dal piano di calpestio;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

Una trascrizione integrale in braille è riportata sotto i caratteri in rilievo.

Per le unità veloci, premesso che durante la navigazione tutte le persone imbarcate devono rimanere sedute al proprio posto per motivi di sicurezza, i percorsi e segnali tattilo-plantari devono comunque essere previsti per garantire la mobilità delle PMR nel periodo intercorrente tra l'avvenuto imbarco e la partenza dell'unità.

Si precisa che laddove la normativa di sicurezza dovesse richiedere che la segnaletica tattile sia certificata in accordo alla direttiva MED, nel caso in cui non sia possibile acquistare sul mercato segnaletica tattile già certificata, è considerato equivalente e quindi accettabile il ricorso all'assistenza da parte del personale di bordo e dedicato e adeguatamente formato.

Le mappe visuo-tattili devono essere collocate a parete. Devono essere centrate ad un'altezza di 140 cm dal piano di calpestio, con il bordo inferiore non al di sotto di 95 cm. La dimensione minima della mappa deve essere pari allo standard A3 (29,7 x 42 cm). Si ribadisce che tutte le mappe tattili, di ogni tipologia e dimensione, devono essere sempre servite dai percorsi e segnali tattilo-plantari per persone con disabilità visiva.

Almeno una mappa visuo-tattile descrittiva dei vari ponti fruibili ed indicante i servizi ivi presenti deve essere predisposta in prossimità dell'area di accesso a bordo ed almeno una deve essere predisposta per ogni ponte fruibile alle PMR. Devono essere anche previste mappe visuo-tattili locali, in misura di una per ciascun vano accessibile, salvo differenti configurazioni concordate con l'Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi ed Ipovedenti (I.N.M.A.C.I.). L' I.N.M.A.C.I. si rende disponibile a verificare l'uniformità delle mappe, in conformità con le Linee guida INMACI, reperibili nel sito www.mobilitaautonoma.org.

L'Armatore/Company deve predisporre una procedura operativa affinché la PMR con disabilità visiva che ha richiesto assistenza sia assistita all'imbarco almeno fino ad una mappa visuo-tattile, ovviamente servita da percorsi e segnali tattilo-plantari per persone con disabilità visiva.

Una mappa visuo-tattile, che indica il nome o il numero del ponte, rappresenta graficamente il salone di sbarco, illustra il percorso al o ai servizi sul ponte fruibili alle PMR - deve essere prevista come segue:

- per ogni scala/ascensore di accesso al ponte (se presenti entrambi ne basta una)
- in prossimità dello sbarco dall'ultimo gradino.

Negli spazi ampi e privi di guide naturali, devono essere installati sulla pavimentazione i segnali tattili di pericolo e di orientamento (percorsi e segnali tattilo-plantari) necessari per la sicurezza e la mobilità autonoma dei passeggeri con disabilità visiva.

Gli spazi ampi sono:

- quegli spazi interni od esterni privi di guide naturali (pareti, murate, corrimano o parapetti), o quelle aree prive di arredi o altro riferimento a terra che possa costituire un orientamento per chi non vede ed aventi un'area superiore a 30 mq;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

- un corridoio (definito anche come lo spazio compreso tra due file di posti a sedere o tra una parete ed una fila di posti a sedere) di larghezza superiore ai 3 m che si sviluppa per una lunghezza superiore a 10 metri.

Relativamente ai percorsi e segnali tattilo-plantari è da prevedere la seguente segnaletica:

- Un segnale di attenzione/servizio deve essere previsto nei seguenti casi:
 - nel passaggio dal percorso e segnali tattilo-plantari all'utilizzo del corrimano;
 - nel passaggio da uno spazio non ampio ad uno spazio ampio;
 - in prossimità delle porte d'uscita/ingresso;
 - negli spazi ampi in prossimità delle sedute dedicate, dei servizi bancone bar, cassa ristorante, servizi igienici, reception, infermeria, ove presenti, ed in prossimità di ogni mappa visuo-tattile.
- Un segnale di arresto/pericolo deve essere previsto nei seguenti casi:
 - negli spazi ampi e privi di guide naturali, in prossimità di un pericolo o di un ostacolo non valicabile devono essere installati sulla pavimentazione i segnali tattili di pericolo e di orientamento necessari per la sicurezza e la mobilità autonoma dei passeggeri con disabilità visiva;
 - in prossimità delle scale che non danno accesso ad un ponte fruibile alle PMR.
- Un segnale di pericolo valicabile deve essere previsto nei seguenti casi:
 - in prossimità accesso alla scala mobile;
 - In prossimità delle scale che danno accesso ad un ponte fruibile alle PMR;
 - In prossimità dei dislivelli;
 - In prossimità delle rampe;
 - In prossimità degli accessi di imbarco e sbarco.

7.2 Segnaletica tattile *navi esistenti (TIPO I, II e III)*

In generale, vale quanto richiesto al Paragrafo precedente, tuttavia:

- qualora le unità siano già dotate di segnaletiche tattile non rispondenti in toto a quanto previsto sopra, non sono obbligate ad azioni di adeguamento;
- **per le sole unità di TIPO III**, qualora le procedure operative per la gestione delle PMR redatte dall'armatore/Company prevedano l'assistenza della PMR sia per la fase di imbarco che per eventuali spostamenti al fine di raggiungere i servizi presenti a bordo dedicati alle PMR, la segnaletica tattile può essere omessa.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

PARTE II – DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE NAVI DI LIMITATA CAPACITA'

In generale **per le navi nuove di limitata capacità** vale quanto disposto nella Parte I, ad eccezione di quanto dettagliato per tale tipologia nei singoli paragrafi.

Per le navi esistenti di limitata capacità di TIPO I, II e III, vale quanto disposto nella Parte I, ad eccezione di quanto dettagliato per tale tipologia nei singoli paragrafi.

Tuttavia, se sono già dotate di sistemazioni per accesso e la mobilità a bordo delle PMR, che non risultino rispondenti in toto alle prescrizioni di cui alla Parte I, non sono tenute ad azioni di adeguamento. Devono comunque essere previste delle procedure operative redatte dall'armatore/Company per la gestione delle PMR (che hanno richiesto assistenza in accordo al regolamento UE n. 1177/2010) a bordo nave da parte del personale formato e dedicato a fornire assistenza.